

## TORNATA DEL 23 MAGGIO 1868

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE COMMENDATORE LANZA

**SOMMARIO.** *Atti diversi. = Domanda del deputato Comin. = Lettura di un disegno di legge del deputato Bove e altri per l'abrogazione di disposizioni sul rinnovamento d'iscrizioni ipotecarie. = Presentazione della relazione sullo schema di legge per l'abrogazione di decreti relativi all'amministrazione forestale. = Avvertenza del presidente, e deliberazione circa alcuni lavori della Commissione del bilancio, e della Commissione sull'amministrazione centrale. = Nuovo cenno di un'interpellanza del deputato Nisco circa l'appalto di beni demaniali. = Seguito della discussione dello schema di legge per disposizioni sulla coltivazione del tabacco in Sicilia — Emendamenti dei deputati Cancellieri, D'Ondes-Reggio G. e altri, e Plutino Agostino all'articolo 3, per riduzione della tassa di produzione — Opposizioni del deputato Sella e del ministro per le finanze, e parole, in favore dei deputati La Porta e D'Ondes-Reggio V. — Osservazioni dei deputati Valerio e Nervo — Reiezione di emendamenti, e approvazione dell'articolo emendato dal deputato Bertolami — Approvazione degli articoli 4, 5, 6 e 7, con emendamento del deputato La Porta all'ultimo — Emendamenti dei deputati Cortese, Pescatore, Minervini, Cavallini, Mancini P. S. all'articolo 9, relativo al privilegio del credito dello Stato da esercitarsi sul terreno — Osservazioni e spiegazioni dei deputati Bortolucci, Sella, Lancia di Brolo, Catucci, Fabrizi Giovanni, relatore — Questioni di diritto, e repliche — Proposizione sospensiva del deputato Chiaves, accettata, e rinvio delle proposte — Approvazione degli articoli 10 e 11 dopo istanze del deputato Cancellieri, e dichiarazioni del ministro. = Presentazione della relazione sul disegno di legge per maggiori spese dal 1860 al 1867.*

La seduta è aperta al tocco e un quarto.

**BERTEA**, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antecedente.

**VALUSSI**, segretario, espone il sunto delle seguenti petizioni:

12,163. Il comizio agrario del circondario di Susa invoca l'attuazione di alcuni provvedimenti per accelerare il progresso dell'agricoltura e migliorarne le condizioni.

12,164. Belli Luigi, di Napoli, già primo custode della biblioteca nazionale di quella città, si rivolge alla Camera perchè voglia provvedere che gli venga corrisposto l'intero assegno col quale venne collocato in ritiro.

12,165. 37 cittadini di Spinazzola, premesse alcune considerazioni intorno alla legge per l'affrancamento delle terre del Tavoliere di Puglia, fanno istanza che i termini stabiliti pei pagamenti vengano prorogati, e siano mantenute inalterate le disposizioni relative alla validità dei titoli di rendita in estinzione del debito dei censuari.

**ATTI DIVERSI. — PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE.**

(La Camera non essendo in numero, si procede all'appello nominale, il quale indi è interrotto.)

**PRESIDENTE.** Per urgenti affari particolari il deputato

Bosi chiede il congedo di sei giorni; il deputato Concini di venti; il deputato Danzetta di quindici; il deputato Finali di tre; il deputato Finzi di quindici; il deputato Belelli di venti; il deputato Fogazzaro di dieci; il deputato Costa Luigi di otto.

Per affari di pubblico servizio il deputato Tornielli chiede un congedo di giorni venti; il deputato Tommasini di dieci; il deputato Fornaciari di dieci; il deputato Medici di due mesi.

Per motivi di salute il deputato Sprovieri domanda un congedo di giorni quaranta.

(Cotesti congedi sono accordati.)

Il deputato Cairoli ha facoltà di parlare sul sunto delle petizioni.

**CAIROLI.** La petizione 12,160 è mandata dal municipio di Ozieri. Io la raccomando anche a nome del generale Garibaldi, deputato di quel collegio. Questa petizione, che lamenta prima di tutto la triste condizione dell'isola, e le promesse sempre inadempite del Governo, ricorda quali sono le linee di strade ferrate, ed in quanto tempo dovevano essere compiute a termini della legge del 14 giugno 1863, che sanzionava la convenzione del 12 luglio 1862.

Questa legge, accolta con tanto giubilo da tutta la Sardegna, non produsse i benefici effetti che si aveva diritto di aspettare, perchè la società concessionaria,

ricusandosi agli obblighi assunti, presentò prima un progetto che non fu accettato, poi la convenzione 9 marzo 1868.

La medesima, dividendo in due periodi il compimento delle ferrovie, riserva la costruzione di quelle che rappresentano una lunghezza chilometrica quasi doppia delle altre che hanno la precedenza, fino a quando si ottenga 12 mila lire di prodotto netto per ogni chilometro.

La petizione osserva che, siccome la produttività dipende anche dalle linee ora dimenticate, la costruzione di queste non si farà più, essendo subordinata ad una condizione impossibile.

Non ripeterò tutte le considerazioni svolte nella petizione nell'interesse non solo del collegio di Ozieri, ma di tutta la Sardegna; dirò solo che per l'importanza dell'argomento debbono essere ponderate. Propongo quindi che sieno trasmesse alla Commissione eletta dagli uffizi per l'esame della convenzione 9 marzo 1869.

**PRESIDENTE.** La petizione 12,160 probabilmente a quest'ora è già pervenuta al suo destino, cioè alla Commissione da lei indicata. Ella ben sa che le petizioni che riguardano un oggetto, il quale formi già argomento di un disegno di legge, per deliberazione di massima presa dalla Camera, si mandano immediatamente alla Commissione incaricata di esaminarlo.

Il deputato Greco ha facoltà di parlare sopra una petizione.

**GRECO A.** Prego la Camera di decretare d'urgenza la petizione avente il numero 12,165, che alcuni cittadini di Spinazzola hanno testè presentato. Questa petizione si riferisce ad un progetto già posto all'ordine del giorno, cioè all'affrancamento del Tavoliere di Puglia; quindi io propongo che sia rinviata alla Commissione che fu incaricata di riferire sul progetto medesimo.

**PRESIDENTE.** Anche questa petizione sarà naturalmente mandata alla Commissione che si occupa del progetto relativo.

**COMIN.** Domando la parola.

(Il processo verbale è approvato.)

**PRESIDENTE.** L'onorevole Comin intende fare qualche proposta?

**COMIN.** No, signore, desidero d'aver qualche chiarimento sopra un disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Parli pure.

**COMIN.** Desidererei d'aver un chiarimento sopra un disegno di legge, presentato nel mese di aprile 1867, per un'indennità agli ufficiali della marina che hanno perduto i loro effetti di vestiario e istrumenti di nautica nell'ultima guerra.

Siccome sono passati 13 mesi, e si tratta di ufficiali i quali hanno esposto la loro vita e si trovano in condizioni non liete, desidererei, se fosse presente qualche membro della Commissione incaricata di esaminare questo disegno di legge, ch'egli me ne desse notizia,

dacchè mi pare che sia venuto il tempo di prendere una deliberazione.

**PRESIDENTE.** Prima di richiedere una risposta dai membri della Commissione, permetta che la Presidenza assuma notizia su questo disegno di legge. Così le potrà dare spiegazioni in proposito od in questa seduta o lunedì.

**COMIN.** La ringrazio.

**PRESIDENTE.** In una delle precedenti tornate ho annunciato alla Camera che gli uffici I, II, VI ed VIII aveano ammessa la lettura di un disegno di legge presentato dal deputato Bove e da altri deputati, in numero di 65. Ma siccome a quella tornata non era presente il primo iscritto, cioè il deputato Bove, s'è differito di darne lettura fino al ritorno dello stesso. Ora, trovandosi presente, si darà lettura di quel progetto di legge.

**SIGNORI!** — Corre il terzo anno che in mezzo alla iliade generale delle affezioni d'Italia, un fremito più accentuato, un grido più notevole di dolore va, specialmente nel mezzogiorno della penisola, senza posa ripetendo: il decreto transitorio del 30 novembre 1865 per l'attuazione del Codice civile, nel complesso poco accettabile al riguardo del connubio e travestimento alla foggia moderna della precedente indole e pubblicità ipotecaria, è un'insidia, un attentato, un pericolo che minaccia distruggere il credito fondiario per santità di patto e provvidenza di legge anteriormente costuito.

Se il pietoso spediente delle proroghe ha finora arrestato il passo al terribile flagello, ove la benefica azione del farmaco stesso cesserà col tramonto del corrente anno senza radicale e risoluto provvedimento di fondo, il credito ipotecario, se non in tutto, nella più parte, sarà col batter dell'ora fatale irrimediabilmente perduto.

Di che al riguardo si accusa il decreto transitorio? Lo si accusa della sua impura origine: parto del potere esecutivo senza che il Parlamento gli avesse tracciato almeno una linea a calcare, un principio a seguire. Per quanto fosse stato dapprima indulgente e prodigo di facoltà sconfinata ed inconsulte e poscia inclinevole a tolleranze, il paese generalmente lo respinge; gli rifiuta nel fondo riconoscimento o legittimazione legislativa.

Lo si accusa, nella politica e nella scienza, informato a smauia di troppo precipitata unificazione, certo assai enorme nella troppa flessibilità e deferenza a novità inconciliabili con un passato repugnante ed inesorabilmente ribadito dai fatti compiuti all'ombra delle precedenti indiscutibili istituzioni e tradizioni della parte maggiore della penisola.

Lo si accusa quindi, in sintesi, d'invasione e manomissione di diritti e garanzie irrevocabilmente acquisite, o discendendo all'analisi, lo si accusa, in fatto

di ipoteche speciali, autore di nuove pressioni ordinanti indicazioni poco serie e concetti affatto inammissibili a fronte di quelli sanciti, sufficienti, e consacrati dalla legge del tempo e dal fatto, contro cui le statuzioni posteriori tornano assolutamente impotenti.

Lo si accusa, in fatto d'ipoteche generali e sopra i beni futuri, di aver forzato e violato i baluardi di un passato irremeabile, il cui principio di una pubblicità *relativa e temperata* non poteva essere scosso dallo spirito e dalla lettera della legge posteriore, vaga di una *pubblicità completa e minuziosa*, fino a convellere il diritto acquistato colla precedente complessiva pubblicazione, a questa sostituendo la necessità di novelle speciali iscrizioni a misura dei successivi acquisti di beni futuri, percuotendosi così il diritto anteriormente perfetto, punendosi una irreprensibile ignoranza nel creditore, e favorendosi l'atteggiamento di un secondo più sollecito ad arrivare e proteggendosi sovente collusioni e fraudi tramate tra il nuovo mestatore ed il debitore di mala fede.

Lo si accusa di eccesso nella coazione a precisare le cifre nei crediti indeterminati in onta delle sanzioni che così al tempo del fatto compiuto statuivano.

Lo si accusa della esorbitanza nel richiedere numero di catasto o altro libro censuario dei nomi ed altri connotati di successivi intestatari e della iscrizione anche contro costoro, quando che il diritto ipotecario di carattere irrefragabilmente reale stava sempre fermo, almeno per lo statuto del tempo, a dispetto dei passaggi che il fondo ipotecato facesse in alieno potere. Si è stranamente confuso l'impegno reale col personale.

Lo si accusa di avere affidato ai tutori, mariti ed amministratori pubblici il compito delle rettificazioni e rinnovazioni delle iscrizioni delle ipoteche generali dei minori, delle mogli e delle pubbliche amministrazioni, mentre che l'interesse dei primi, naturalmente solleciti della liberazione dei loro beni, è in perfetta opposizione con quello dei secondi, interessati a conservare tenaci e duraturi quei vincoli. Si è commessa al lupo la custodia dell'agnello!

Lo si accusa di pericoloso e sleale silenzio in ordine ai conservatori delle ipoteche nelle provincie delle Due Sicilie in non avere espressamente liberato quei funzionari dall'obbligo ufficiale delle rifazioni o rinnovazioni delle dette ipoteche tutorie, dotali e delle pubbliche amministrazioni, nonchè delle altre da cotesti enti, in qualsivoglia altro modo rappresentate, ovvero di tenerveli tuttavia soggetti, loro ingiungendo un compito di difficilissima esecuzione e talvolta impossibile.

Lo si accusa del mantenimento dell'antico termine per le rinnovazioni delle vecchie ipoteche contrariamente ai nuovi principii ed in disprezzo degli incensanti generali lamenti reclamanti eguaglianza di un

termine uniforme e più lungo adottato nel nuovo regime.

Mentre si strombazzava la unificazione, nel caso, in ossequio alla finanza si mantiene l'antico disaccordo.

Lo si accusa di avere, in fatto di separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede, aggredito e distrutto il dritto acquisito perfetto, e talvolta canonicizzato da secoli, la mercè della separazione complessiva irrevocabilmente fermata, specialmente per dritto comune di ambo le Sicilie, per effetto dell'accettazione beneficiaria e della confezione di un inventario, nel che la mostruosità retroattiva è venuta a confondere ciò che dalla legge preesistente era stato irretrattabilmente separato. Si è confusa orribilmente la separazione di regola colla particolare ed eccezionale che nel diritto latino addimandavasi *pretoria*, e solamente applicabile nelle accettazioni pure e semplici delle successioni.

Lo si accusa ne' nuovi travestimenti di difficoltà eccessive e sovente impossibili ad essere superate e sempre estranee alle previsioni ed alle condizioni dei creditori.

Lo si accusa dei più gravi dissesti e di strabocchevoli dispendii inseparabili dalla esecuzione delle imposte nuove forme, in modo che spesse volte fia miglior partito, pei creditori, a rinunciare alle proprie ragioni, anzichè sobbarcarsi al sacrificio della propria fortuna, talora tutta intera insufficiente a sopportare lo enorme spesato che certo, in taluni casi, specialmente nei giudizi di espropriazione e graduazione, assume favolose proporzioni.

Lo si accusa di cieco rigore in comminare, indistintamente, ad ogni piccola inosservanza ai suoi sbizzarimenti, la pena capitale, la perdita del grado ipotecario a dispetto dello stesso Codice civile limitante la feroce sentenza a pochi ristretti casi, d'onde lo assurdo che il decreto transitorio destinato ad eseguire il Codice civile, invece, assumendo il carattere di sfrenato firmano, lo rinnova, lo manomette e lo snatura.

E da chi muovono queste ed altre accuse che si tralasciano per amor di brevità?

Muovono dalle miriadi degli infelici trepidanti privati creditori, che, dopo il patito assottigliamento dei loro averi a furia di tasse e per l'incaglio generale dei commerci e delle industrie, per soprassello di sventura si veggono in ultimo minacciati della distruzione totale dei loro crediti!

Muovono da quanti hanno in Italia senso di ragione civile, politica ed economica.

Muovono dalla scuola, dal fóro, dalle accademie, dalla stampa tutta periodica e scientifica. Gli scaffali dei Ministeri e gli archivi delle Camere legislative rigurgitano di petizioni e rimostranze sollevatesi da ogni ordine e gradazione sociale.

Muovono dal Governo stesso, le cui pubbliche amministrazioni gridano incessantemente all'assurdo, al-

l'inattuabilità, all'impossibilità delle nuove forme, deplorando inevitabile la perdita della ricchezza creditaria dello Stato, se non si adottò sollecitamente un contrario radicale provvedimento.

Muovono dallo stesso Ministero che nell'anno scorso, bandendo l'ingiustizia e la mostruosità legale delle inconsiderate disposizioni transitorie, le denunciava all'alto potere della Camera dei deputati, e ne proponeva, nella parte più micidiale, la soppressione.

Muovono dalla Camera stessa che, chiamata in allora dalla tremenda requisitoria a discutere la proposta ministeriale, non fu già che dimettesse libere ed assolute le accusate sanzioni, invece riconoscendone in un felice suo intuito gli errori, ne rimetteva sul contesto l'esame ed il giudizio di fondo ad altro più serio e calmo dibattimento, in quel momento inattuabile, con ovviare però alla imminenza del disastro mercè il rimedio provvisorio di una terza proroga; il che non valse a felicitare l'accusato di una speranza di futuro sorriso, essendo invece sicuro foriere di un verdetto di censura e condanna.

Muovono dal fatto stesso delle tre proroghe finora concesse, dopo le quali la perturbazione generale e l'inattuazione stanno permanenti come all'alba del 1° gennaio 1866, ed in maggior gravità e recrudescenza; il che prova impossibile il travestimento delle vecchie iscrizioni alla nuova usanza; e ciò che è impossibile non può, per correre di tempo, divenire possibile.

Il processo è fatto; le imputazioni sono luminosamente chiarite e provate; non rimane, al compimento dell'opera, che la Camera, sapiente, patriottica ed inflessibile, sollecita di scongiurare e proscrivere una delle più fatali calamità che minaccia il paese, pronunzi al più presto l'autorevole suo verdetto, che io, il più debole de' suoi membri, fidente nel suo generoso compatimento, oso, anche quale sincera espressione dei miei profondi convincimenti, presentarle formulato nel seguente

#### PROGETTO DI LEGGE.

##### Art. 1.

Gli articoli 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 43 del regio decreto del 30 novembre 1865, contenente le disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice civile del regno d'Italia, sono abrogati.

##### Art. 2.

I privilegi, le ipoteche e le prenotazioni costituite prima dell'attuazione del detto Codice civile, e le relative iscrizioni e rinnovazioni saranno regolate secondo le leggi anteriori al Codice civile stesso.

Il termine delle dette rinnovazioni sarà di anni 30 computabili dall'ultima rinnovazione seguita a tempo utile, giusta le dette leggi preesistenti.

Se le dette rinnovazioni fossero scadute o andassero a scadere in pendenza delle proroghe concesse dalle leggi dei 29 dicembre 1866 e 30 giugno 1867, ovvero andassero a decorrere nel 1868, i 30 anni saranno prorogati a tutto il 1869.

##### Art. 3.

Con le disposizioni dei due precedenti articoli non è ben vero pregiudicato al diritto riservato ai terzi dalla legge della prima proroga del 29 dicembre 1866.

##### Art. 4.

Tutte le iscrizioni di cui ai detti aboliti articoli 37 e 38, e tutte le rinnovazioni di cui all'abolito articolo 41 le quali si fossero finora attuate conformemente o difformemente al detto decreto transitorio ed alle leggi anteriori al medesimo, saranno ritenute valide e come producenti l'effetto loro attribuito dalle stesse leggi anteriori.

##### Art. 5.

L'abolizione dell'articolo 43 del suddetto decreto transitorio avrà effetto retroattivo, considerandosi l'articolo stesso come non mai esistito in tutti i casi, nei quali l'affare non sia già terminato mercè formale convenzione o giudicato.

##### Art. 6.

La presente legge, salvo il disposto nell'antecedente articolo, comincerà ad aver vigore prima del 31 dicembre 1868.

Firmato: **Francesco Bove.**

Sono pure sottoscritti:

Assanti, Minervini, Pepe, Lovito, Palasciano, Vollarò, Botticelli, Asproni, Cimino, Pianciani, Carbonelli, Giudice, Ricciardi, Rannieri, San Donato, De Sanctis, Amabile, Mellissari, Golia, Petrone, Olivieri, Brunetti, Grassi, Origlia, Bottari, Zarone, Sipio, De Ruggeri, Zizzi, Rossi Michele, Solidati, Praus, Frisari, Farina, Amaduri, Capozzi, Sole, Chidichimo, Rega, Giunti, Marzi, Cosentini, Marsico, Frapolli, Rogadeo, Moretti, Pelagalli, Marolda, Tozzoli, Miceli, Curzio, Avitabile, Muzi, Plutino Agostino, Barone, Di Blasio, Del Zio, Abignenti, De Boni, Tamaio, Antona-Traversi, Ciliberti.

**PRESIDENTE.** Invito ora l'onorevole Bove a dichiarare quando intenda di svilupparlo.

**BOVE.** Sono agli ordini della Camera.

**PRESIDENTE.** Sarà messo all'ordine del giorno in una delle prossime tornate.



Invito l'onorevole Cairoli a venire alla tribuna per presentare una relazione.

**CAIROLI, relatore.** Presento la relazione della Commissione incaricata dell'esame del disegno di legge per abrogazione delle disposizioni forestali vigenti in alcune provincie del regno. (V. *Stampato n° 171-A*)

**PRESIDENTE.** Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Si sovrerà la Camera che, prima di procedere alla nomina della nuova Commissione generale del bilancio, l'onorevole presidente della Giunta precedente fece un'esposizione sullo stato in cui si trovavano alcuni lavori che le erano stati peculiarmente affidati. Fra questi ha accennato anche ad uno che riguardava gli organici dell'amministrazione centrale.

Egli riferiva che la Commissione generale del bilancio aveva spinto molto avanti gli esami e gli studi di questi organici, ma che non aveva ancora potuto compierli; che però vi era di già un lavoro preliminare di una Sotto-Commissione eletta nel suo seno.

Allora io proposi che questo rapporto, nello stadio in cui si trovava, fosse, insieme ad altri lavori non ancora finiti, trasmesso alla nuova Commissione generale del bilancio, onde volesse proseguire quegli studi e condurli a compimento. La Camera accondiscese a quella mia proposta.

Successivamente, dopo qualche giorno, veniva eletta la nuova Commissione del bilancio. Come la Camera, questa nomina si fece ad intervalli alquanto distanti, cioè non si poté compiere se non decorso un certo numero di settimane.

Appena fu costituita, essa prese ad esame i lavori già iniziati dalla Commissione precedente, e quindi anche quello che riflette gli organici dell'amministrazione centrale.

Ma in questo intervallo accadde un fatto il quale può modificare assai il mandato che a tal uopo le venne dato. Dal ministro per l'interno fu presentato un nuovo progetto di legge sul riordinamento dell'amministrazione centrale; questo fu inviato agli uffici, i quali nominarono una Commissione per esaminarlo.

Ora, la Commissione del bilancio non poté a meno di tener conto di questo nuovo fatto sopraggiunto, e di por mente che essendovi due Commissioni le quali si occupano dello stesso argomento, ciò potrebbe arrecare una confusione, una contraddizione nel risultato degli studi, ed un'inutile complicazione. Perciò il suo presidente mi ha incaricato di rappresentare alla Camera questo stato di cose, ed in pari tempo di proporre che, siccome avvi una Commissione speciale incaricata di esaminare questo nuovo progetto di legge di riordinamento dell'amministrazione centrale, a tale Giunta sia demandato l'esame integrale di questa materia, e le siano pure trasmessi gli studi preparatorii già fatti dalla precedente Commissione generale del bilancio.

In tal guisa si ha fiducia che procederanno più sollecitamente questi lavori, e ad ogni modo vi sarà unità nella deliberazione che la Commissione sarà per sottoporre alla Camera.

**FARINI.** Io non intendo fare alcuna opposizione a ciò che testè propose l'onorevole presidente. Faccio soltanto osservare che sugli organici dell'amministrazione centrale fu già presentata e distribuita alla Camera una relazione, la quale però non fu completata, mancandovi gli *Allegati* ed i documenti giustificativi.

In conseguenza, acciò siffatto lavoro non rimanga inutile, e possa tornare giovevole ai deputati, mi pare che almeno dovrebbe essere completato colla distribuzione degli *Allegati* e degli altri documenti a cui ho dianzi accennato.

**PRESIDENTE.** Risponderò all'onorevole Farini che tale distribuzione si fece per mero sbaglio.

In quella stessa tornata a cui io dianzi mi riferiva, quando ho dichiarato che quei lavori sugli organici si sarebbero inviati alla Commissione generale del bilancio, questa essendo assai numerosa, si stimò opportuno di farli stampare e distribuirne un esemplare ad ogni membro della Giunta stessa; invece, per isbaglio, le persone di servizio della Camera ne misero anche una copia nei cassettini dei deputati.

La è dunque una distribuzione affatto irregolare, perchè si tratta di un lavoro incompleto fatto unicamente da una Sotto-Commissione e che non ebbe ancora l'approvazione della Commissione generale del bilancio. E l'onorevole Farini sa che, finchè non è intervenuto il giudizio definitivo della medesima, non è regolare, nè riesce gradito ai membri delle Sotto-Commissioni che i rapporti di queste siano divulgati.

**FARINI.** Io credeva che questo lavoro avesse avuto la sanzione della Commissione generale del bilancio, tanto più che i giornali ne avevano di già parlato; ma se ciò non è, e se tal distribuzione non fu regolare, ma venne fatta per errore, allora io non ho più nulla a ridire.

**PRESIDENTE.** Se non vi è opposizione, si riterrà che i lavori preparatorii riguardo agli organici, di cui si tratta, saranno inviati alla Commissione speciale, nominata dagli uffizi per esaminare il progetto di legge sul riordinamento dell'amministrazione centrale, e che questa Giunta sia incaricata di riferire integralmente sopra questo argomento.

L'onorevole Nisco è presente?

**NISCO.** Sì, signore.

**PRESIDENTE.** Egli desidera d'interpellare il ministro delle finanze « circa l'illegale procedere della direzione generale del demanio nell'ordinare l'esperimento dei pubblici incanti per la concessione di temporanee occupazioni d'arce di mare innanzi alle spiagge della città di Napoli ad uso di stabilimenti balneari. » Domando al ministro di finanze se accetta questa interpellanza, e quando intenda di rispondere.

**CAMBRAÏ DICNY**, *ministro per le finanze*. Quando non rincresca al deputato Nisco ed alla Camera, si potrà mettere all'ordine del giorno dopo esaurito l'attuale.

**NISCO**. Aderisco perfettamente al desiderio dell'onorevole ministro.

**PRESIDENTE**. Si metterà dunque all'ordine del giorno appena sia esaurita la discussione delle materie che figurano nell'attuale.

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE  
SULLA COLTIVAZIONE DEL TABACCO IN SICILIA.**

**PRESIDENTE**. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul progetto di legge relativo alla coltivazione dei tabacchi in Sicilia.

Ieri fu votato l'articolo 1.

Do lettura dell'articolo 2 :

« Sulla coltivazione del tabacco nella Sicilia è stabilita a pro dello Stato una imposta annua di produzione per ogni ettaro coltivato, ed in ragione della quantità media di tabacco ricavabile in istato asciutto commerciale. »

Se nessuno chiede di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato.)

Leggo l'articolo 3 :

« Tale tassa sarà di quattro classi, e cioè :

« I classe, lire 600 quando il prodotto in foglia superi quintali dodici per ettaro ;

« II classe, lire 450 per quello di oltre nove e non più di dodici quintali ;

« III classe, lire 300 per quello di oltre sei e non più di nove quintali ;

« IV classe, lire 200 per quello inferiore a sei quintali.

« La imposta sarà riscossa anche in ragione di frazioni decimali di ettaro. Le superficie minori di un decimo si considerano per un decimo intero di ettaro. »

Sopra quest'articolo è presentato un emendamento firmato da un gran numero di deputati, cioè dagli stessi che avevano sottoscritto l'emendamento al primo articolo, che consisteva nel sostituire il primo articolo ministeriale a quello della Commissione.

Leggo quest'emendamento :

« Alle cifre proposte dalla Commissione e dal Ministero si sostituiscono le seguenti :

« Prima classe, lire 360 ;

« Seconda classe, lire 280 ;

« Terza classe, lire 200 ;

« Quarta classe, lire 120. »

Sono firmati Giovanni D'Ondes-Reggio, Cancellieri, Faro, Musolino ed altri.

Se il deputato D'Ondes-Reggio Giovanni intende di svolgere questo emendamento, ha facoltà di parlare.

**CANCELLIERI**. Domando la parola.

**D'ONDES-REGGIO GIOVANNI**. Signori, mi sento nell'obbligo di dichiarare alla Camera che, tanto io quanto taluni de' miei amici politici, eravamo contrari al sistema dell'accertamento della produzione per passare poscia ad applicare la classe della tassa proposta dalla Commissione.

Io proponeva insieme a cotesti miei onorevoli amici una tassa fissa invariabile in ragione di ettaro e di decimo di ettaro. A me pareva questo sistema assai più semplice, più pratico e scevro di tutti gli inconvenienti gravissimi che potrebbe presentare il sistema dell'accertamento; pure, per amore di concordia ed in linea di transazione, noi ci siamo determinati a mettere la nostra firma sull'emendamento già presentato al banco della Presidenza.

Mi è d'uopo intanto di dichiarare che l'emendamento da noi proposto è tale, o signori, che, ove non fosse accettato, verrebbe per fermo a rendere illusoria la legge, e, mi si permetta l'espressione, verrebbe a mutare la legge in una amara derisione per la coltivazione del tabacco nell'isola. La ragione, o signori, è semplicissima, e perchè la Camera se ne convinca, io la prego a gittare uno sguardo allo specchio che il ministro delle finanze ha pubblicato alla fine della legge, in cui nota il valore medio del tabacco in Sicilia. Prego la Camera di riflettere che in quello specchio il valore massimo del tabacco è di sessanta lire, e il valore infimo di circa venti lire.

Ebbene, io prendo il valore più alto del tabacco, e la cifra minima dell'imposta, che secondo il nostro emendamento è di 120 lire per un ettaro di terra che produca cinque quintali.

È evidente, o signori, che cotesti cinque quintali che rappresentano una cifra di 300 lire, devono far fronte a 120 lire d'imposta, a 250 lire, valore infimo del terreno irriguo in Sicilia, ed a tutte le spese di coltivazione che sono pur troppo gravi.

Vedete bene, o signori, che anche colla nostra riduzione di 120 lire per un ettaro di terreno che produce cinque quintali, l'imposta è tale che porterebbe la conseguenza di non potersi produrre tabacco nell'isola. Ma perchè noi ci siamo determinati ad accettare di ridurre sino a 120 lire l'imposta minima? La ragione, o signori, è che noi contiamo sull'aumento che deve necessariamente produrre l'imposta sul tabacco; ma quest'aumento non bisogna esagerarlo, dappoichè in Sicilia vi è l'impossibilità di evitare il contrabbando, ed il contrabbando introducendo il tabacco estero, viene necessariamente a mettere un limite all'innalzamento del prezzo del tabacco indigeno, limite che non è possibile di oltrepassare !

Signori, io prego la Camera perchè voglia prendere in considerazione queste mie semplici, ma credo evidenti ragioni, e le poche osservazioni colle quali terminerò il mio dire, essendomi prefisso di essere brevis-

simo; io prego la Camera di adottare il nostro emendamento, e non fare che si dica in Sicilia che la legge sopra i tabacchi, più di un bene, sia stata un'amara derisione.

Signori, è meglio la miseria e compassione, anzichè la derisione, e principalmente per una popolazione risvegliata e risentita.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Cancellieri ha facoltà di parlare.

**CANCELLIERI.** A quanto ha osservato l'onorevole mio amico e collega D'Ondes-Reggio, firmatario anch'egli dell'emendamento che presentai sin da ieri, mi permetto aggiungere alcune osservazioni, e richiamare all'uopo l'attenzione del signor ministro e della Commissione, poichè dovrò parlare di cifre seguendo le ipotesi che hanno fatto il ministro e la Commissione.

Secondo le dimostrazioni fornite alla Commissione d'inchiesta sui fatti di Palermo, il valore dei tabacchi indigeni della provincia di Palermo, in rapporto a quello dei tabacchi esteri, fu considerato dal Governo come 1 a 3. In conseguenza, tenendosi come base di calcolo proporzionale la somma del dazio d'importazione sui tabacchi esteri, ha creduto il Ministero che la tassa sulla produzione dei tabacchi indigeni dovesse avere quella stessa proporzione che esiste tra il valore del tabacco indigeno e il valore del tabacco estero. Per tali considerazioni ritenne il Ministero, e con esso la Commissione, che dovesse il tabacco della Sicilia essere gravato dell'imposta nella ragione di un terzo in confronto a quello estero.

Tratterò adunque la questione sul terreno medesimo in cui la presentano Ministero e Commissione.

Il Ministero annunciava nel suo progetto che intendeva fissare il dazio in ragione di 40 lire per ogni quintale di tabacco; ma il calcolo che io fo mi darebbe 480 lire invece di 600 per ogni ettaro di prima classe; imperocchè, stabilito il dazio di 40 lire per ogni quintale, come dice il Ministero nella sua relazione, e ritenuto che la produzione nei terreni di prima classe fu calcolata per 12 quintali, le lire 40 al quintale per 12 quintali darebbero il risultato per ciascun ettaro di prima classe nella somma di lire 480. Ecco la prima riduzione che dovrebbero necessariamente fare, stando alle premesse del progetto ministeriale.

Ma vi è un'altra ragione per la quale si dovrebbe fare una seconda riduzione. Il Ministero e la Camera calcolavano per due terzi di più il valore dei tabacchi esteri, e sta bene; ma questo calcolo lo facevano per la produzione dei tabacchi della provincia di Palermo.

Ora, secondo le stesse notizie forniteci dal Ministero, è da notarsi che nella Sicilia ci sono quattro zone diverse, nelle quali si produce tabacco di valore differente.

Leggo le notizie statistiche riportate nell'allegato del progetto ministeriale:

« Nelle provincie di Palermo e di Trapani, il valore dei tabacchi è di lire 61 53 il quintale; nella provincia di Messina, di lire 50; nella provincia di Catania e di Siracusa, lire 20; nella provincia di Girgenti e Caltanissetta, lire 60. »

Dall'altro canto, secondo la relazione del progetto ministeriale, il valore dei tabacchi esteri fu considerato per due terzi di più del tabacco della provincia di Palermo, e quindi il valore risulterebbe calcolato per lire 184 59 al quintale.

Ora, quale sarebbe la media delle quattro zone relativamente al prezzo del tabacco? Sommando il valore delle quattro zone in complesso si ha la cifra di lire 191 53, e quindi la media proporzionale risulta di lire 47 88, come rappresentante il vero prezzo medio delle diverse zone.

Le lire 47 88, messe in confronto alle lire 184 59, prezzo del tabacco estero, si trovano nella proporzione non di un terzo, ma di un quarto.

In questo caso la Commissione ed il Ministero dovrebbero avere l'amabilità, per essere conseguenti ai principii da loro sostenuti, di stabilire l'imposta sulla coltivazione non mica sulla ragione di un terzo, ma di un quarto della tassa già imposta sui tabacchi esteri, perchè, lo ripeto, il valore dell'indigeno, in media, è corrispondente al quarto di quello estero. Costesta riduzione è veramente imprescindibile se non si vuole tassare sul massimo dei prezzi, che sarebbe ingiusto in vista della differenza che passa tra un tabacco ed un altro della stessa Sicilia. Il tabacco che in una zona vale 20, in un'altra vale 61. E, se vuoi imporre una tassa media, bisogna tenere a calcolo il valore medio e non il massimo come norma di tassazione.

Io non invito la Commissione a fare distinzione tra una zona ed un'altra, in quanto a misura dell'imposta, ma se accetto di tassare egualmente i prodotti indistintamente di ciascuna zona, ho ragione a pretendere che la Commissione convenga meco nel determinare la tassa sulla ragione del prezzo medio, il quale, siccome ho dimostrato, corrisponde ad un quarto del valore dei tabacchi esteri.

Nè questo è tutto. Si è voluto tassare il tabacco indigeno in ragione della tassa stabilita per l'estero, seguendo la proporzione in cui stanno i valori dell'uno coll'altro, e ciò per evitare una disuguaglianza di trattamento in favore del tabacco indigeno che si è inteso mettere a quel modo in parità di condizioni coll'estero. Accetto questo principio, e ne inferisco che si debba fare una deduzione di tassa oltre a quelle delle quali ho già favellato.

La tassa sulla introduzione dei tabacchi esteri è di una cifra così esagerata che naturalmente invita al contrabbando. Si tratta niente meno che di 130 lire per quintale. Questa cifra ha portato l'effetto necessario del contrabbando; in quanto che nel 1867 cotale dazio che nelle previsioni della famosa Commissione

dei Quindici, era calcolato per 2 milioni, non produsse che sole 58 mila lire. Novella dimostrazione di quanto siano produttive le tariffe esagerate nelle imposte indirette!

Adunque, essendo inevitabile il contrabbando per la stessa esagerazione della tassa, prego la Camera a notare che la terra non scappa mai alle ricerche del fisco, come scappa la materia mobile. Perciò se imponete la tassa sulla produzione dei terreni, è certezza che quella tassa sarà inevitabilmente riscossa, non così quella imposta sull'introduzione de' tabacchi dall'estero. Sono discretissimo quando ammetto che questi, almeno per due quinti, si introducano per contrabbando. La enormità della tariffa vi dimostra la verità di quello che affermo, e nessuno vorrà sostenere che, malgrado tanta esagerazione di tassa, il tabacco estero che s'introduce possa restare colpito dall'imposta. Questo è impossibile ad ammettersi specialmente per la Sicilia che è vicina a Malta ed alla Grecia e Corsica, dai cui mari facilmente s'immette in contrabbando la foglia estera.

Ora, dato per certo che due quinti di foglia estera s'introdurranno di contrabbando, ne segue che il tabacco estero effettivamente verrebbe a costare due quinti meno del suo costo presunto, il che porterebbe una pericolosa concorrenza a danno del tabacco indigeno. Difatti, se la tassa del tabacco indigeno è fissata nella presunzione che tutto il tabacco estero paghi egualmente la tassa, una volta che questo in realtà non si può verificare, e che dall'estero ci sarà sempre una parte che si immette in contrabbando, ragionevolmente noi sosteniamo che si tenga conto di questa circostanza per ammettere un'altra deduzione nella tassazione del tabacco indigeno, il quale soggetto com'è inevitabilmente e tutto quanto all'imposta, non si troverebbe altrimenti in rapporto proporzionale coll'altro tabacco, e resterebbe soverchiato dalla concorrenza dell'estero, che costerebbe meno del presunto suo prezzo.

Signori, nel fare queste dimostrazioni, badate che io non ho parlato della grave condizione che si fa all'agricoltura nelle nostre provincie insulari per la coltivazione del tabacco. L'imposta che propongono la Commissione ed il Ministero è nientemeno quattro volte maggiore della rendita che può dare la terra, giacchè l'affitto ordinario, in media, non può essere più di 150 lire all'ettaro per le terre irrigue; ed una tassa di 600 lire per ogni ettaro, corrisponde ad una somma quattro volte maggiore della rendita che può dare al proprietario la terra medesima.

È questa una forte esagerazione, ed anche noi nel proporre l'emendamento siamo esagerati. Imponendo lire 360 all'ettaro siamo caduti anche noi, senza volerlo, nell'esagerazione. Ma si è fatta questa proposta esagerata appunto perchè non vogliamo mostrarci soverchiamente esigenti. In verità siamo disposti anche noi ad aggiungere il nostro voto per gravare e sopraggravare, e perchè non si dica che si domandino esen-

zioni, e che non si voglia concorrere a migliorare le finanze dello Stato coi maggiori sacrifici possibili.

Signori, questo progetto di legge, come disse ieri l'onorevole Sella, è venuto in seguito al bisogno sentito dal Parlamento di studiare le cause del malcontento della Sicilia. Ebbene, i nostri colleghi, i quali per delegazione di questa Camera studiarono le cause di quel malcontento, ebbero a riconoscere che una delle potenti cause fosse stata quella legge, la quale per veduta finanziaria, aveva proibito in Sicilia la coltivazione del tabacco, che alimentava non solo un'industria agricola, ma un'industria speciale di grandi e piccole manifatture private.

Rendo grazie alla Camera che adottò l'ordine del giorno per cui fu invitato il Ministero a presentare questo disegno di legge, e rendo grazie massimamente alla Commissione che ebbe l'iniziativa d'invitare la Camera ed il Ministero ad abrogare a quell'improvvida legge.

Ebbene, toccherebbe alla Commissione l'ufficio che attualmente sostengo, quello cioè di conciliare possibilmente l'interesse delle finanze con quello delle provincie, in cui favore si è proposto l'attuale disegno di legge.

Quando discretamente ci limitiamo a proporvi di tassare per 360 lire ogni ettaro che dà 12 quintali di foglia, badate che la riduzione effettiva non è di quattro decimi come si suppone, per effetto dell'errore incorso scrivendo 600 lire mentre dovea scriversi 480. In fatti 40 lire moltiplicate per 12, numero dei quintali di foglia che produce un ettaro di prima classe, dà il risultato di lire 480 e non 600 come sopra ebbi l'onore di dimostrare.

Osservo poi che la stessa Commissione per equivoco ammetteva la cifra di lire 50 come equivalente al terzo delle 130 di tassa sui tabacchi esteri, mentre il terzo di 130 sarebbe 43. Ora, moltiplicando 43 per 12, non avreste nemmeno la cifra delle 600 lire, ma quella di 496. Ecco come la riduzione dalle 600 a lire 360 che noi proponiamo non costituisce i quattro decimi del terzo delle lire 130 a quintale sui tabacchi esteri. Ritengo in proposito che Commissione e Ministero abbiano commesso un errore materiale di calcolo scrivendo lire 600 invece che lire 496, laonde a questo riguardo sentirò le spiegazioni della Commissione per vedere se mi fossi per avventura ingannato.

Passo ad un'ultima osservazione. Se la Commissione ed il Ministero intendono che questa tassa riesca molto produttiva per le finanze, è necessario adottare il provvedimento che fu proposto alla Commissione d'inchiesta, quello, cioè, di ridurre l'imposta sull'importazione dei tabacchi esteri da lire 130, cifra esagerata, a lire 50 il quintale. Così verrebbe a togliere la spinta al contrabbando ed impedire che esso faccia una concorrenza pernicioso alla produzione indigena enormemente tassata.

Come conseguenza naturale di questo ribasso sull'introduzione dei tabacchi esteri ne verrebbe che la finanza guadagnerebbe pella maggiore introduzione di essi e guadagnerebbe nel maggior sviluppo che avrebbe la coltivazione dei tabacchi indigeni, poichè in proporzione dovrebbero essere tassati non al di là di lire 20 il quintale.

Mi lusingo che l'onorevole ministro e la Commissione, i quali si sono preoccupati della condizione di quest'industria nelle provincie siciliane, non vorranno fare mal viso ad una proposta la quale non si può dire empirica, ma è determinata da varie considerazioni ragionevoli desunte dagli stessi dati e dalle vedute medesime del Ministero e della Commissione.

**PRESIDENTE.** La Commissione intende di dare il suo avviso su questa proposta?

**SELLA.** (*Della Commissione*) La Commissione ha potuto ieri fare buon viso ad una proposta di riduzione di quattro decimi relativamente al *minimum* di ettari di cui si ammettesse la coltivazione a tabacco nei comuni ove questa si voleva concedere. Sventuratamente oggi essa non può più avere la stessa soddisfazione che provò ieri nell'acconsentire a quella diminuzione. Non per questo spero che l'animo dell'onorevole Cancellieri verso la Commissione vorrà mutarsi, quando egli ci vede perdurare nello stesso sentimento in cui fummo quando abbiamo stesa la relazione.

L'onorevole Cancellieri impugna due tariffe: primieramente quella d'introduzione dei tabacchi esteri, che egli trova troppo elevata a lire 130 il quintale, considerando soltanto la foglia con costole e non manipolata, e lasciando stare la tariffa per ciò che riguarda gli altri articoli dei tabacchi più o meno lavorati. Egli è d'avviso che questa tariffa non sia giovevole alle finanze stesse, imperocchè dà incitamento al contrabbando.

A corroborare la sua asserzione adduce cotesto argomento, che negli anni precedenti in Sicilia, essendo la tassa d'introduzione dei tabacchi esteri molto minore, di lire 21, il provento che se ne ritraeva dalla dogana fu più grande che non quello che si avrebbe, non solo con una tariffa come quella di lire 130, che la Commissione propone, ma persino continuando nel sistema che consigliò la Commissione dei Quindici, cioè proibendo addirittura la coltivazione interna. E porta a comprova questo fatto che, invece del milione o di due milioni di provento che si aspettavano per la finanza, nel 1867 non si ebbe che un introito di lire 58,307 17.

Per verità, se mai vi fu caso in cui si dovesse dire che i fatti non sogliono sempre corrispondere alle previsioni, parrebbe dover essere questo: ma quando si esami il fenomeno in tutto il suo complesso, si troverà, secondo me, che la conclusione dell'onorevole Cancellieri non è per intero giustificata.

Infatti, non basta studiare il fenomeno relativa-

mente all'anno 1867; giova rimontare alquanto indietro e vedere quale fosse nel 1866; e quale fosse nel 1865, e duolmi non avere i dati che si riferiscono agli anni precedenti.

Ora io trovo che nel 1865, colla tariffa di lire 21 per quintale, il provento che si ottenne dalla dogana per l'introduzione dei tabacchi esteri in Sicilia fu di lire 231,000; invece quello che si ebbe nel 1866 fu di lire 756,000.

E questo vi prova che nel 1866, allorquando si vide promulgata in Sicilia la legge che vietava, a partire dal 1° gennaio 1867, la coltivazione dei tabacchi e che elevava la tariffa dell'introduzione dei tabacchi esteri a nientemeno che da 21 a 130 lire, cioè sei volte e mezza, altrettanto furono i fabbricatori ben solleciti (e ciò è un elogio per la loro oculatezza), furono, dico, ben solleciti a far larghi approvvigionamenti di tabacchi, in guisa che, stando a questi dati, si acquisterebbe il convincimento che in quell'anno si fecero approvvigionamenti tre volte e mezza maggiori di quelli che si suolesse fare negli anni precedenti. In altri termini furono fatti approvvigionamenti per tre anni e mezzo; per cui, se vi è cosa che debba eccitare la nostra meraviglia, non è già l'esiguità di questa cifra di 58,000 lire di proventi delle dogane per l'introduzione di tabacchi esteri in Sicilia, che l'onorevole Cancellieri notava in appoggio della sua proposizione, bensì l'essersi ottenuto tanto; imperocchè evidentemente, allorquando si prende una disposizione che altera in tal modo il regime daziario, come è avvenuto in questo caso, è naturale che si debba attraversare un periodo transitorio per il quale la speculazione (che io, lo ripeto, non biasimo, ma anzi lodo chi la fece, poichè era in diritto di farla, ed era in piena regola), la speculazione, dico, protrae l'effetto finanziario del provvedimento.

Io credo che i risultamenti sarebbero stati ben diversi, qualora (il che non desidero e non propongo) si fosse proibita la coltivazione interna.

Pregherei pertanto l'onorevole Cancellieri a ritenere per lo meno che l'argomento da lui addotto in appoggio della sua tesi non prova nulla.

Avvi poi un'altra ragione essenziale, per la quale, a giudizio della Commissione, non si può toccare la tariffa d'importazione dei tabacchi esteri, ed è che per questo punto speciale non v'è ragione alcuna particolare per trattare la Sicilia in modo diverso da quello con cui sono trattate tutte le altre provincie del regno; le tariffe sono stabilite per i tabacchi manipolati in una ragione che corrisponde appunto a quelle 130 lire che sono stabilite per la Sicilia. Per lo che qui la questione si pone in questi termini: facciamo una posizione speciale alla Sicilia per quello che riguarda la coltivazione indigena, nel che la Camera convenne ieri. Ed io dico: siamo tutti d'accordo; ma, per quello che riguarda la importazione dei tabacchi esteri, quale ragione vi ha egli di fare alla Sicilia una posizione

speciale? Mi direte: facilità di contrabbando, e l'onorevole Cancellieri citava persino, fra i paesi da cui si può fare con agevolezza grande il contrabbando in Sicilia, la Corsica. Qui davvero riconosco che potrebbe aggiungere anche la Sardegna, ed io risponderei: si limiti la tariffa d'introduzione dei tabacchi esteri per la Sicilia.

Se l'onorevole Cancellieri percorresse le vallate alpine, vedrebbe che in molti luoghi facilitazioni al contrabbando se ne hanno più che in Sicilia, e non occorre neppure di affidarsi alla fortuna del mare per fare il contrabbando. Egli scorge pertanto che le stesse ragioni in sostanza da lui accampate per la Sicilia valgono per tutto il rimanente del regno; quindi la questione che egli solleva non è una questione particolare alla Sicilia, come quella che proponiamo alla Camera di risolvere con questo disegno di legge, ma è la questione generale sulla tariffa d'introduzione dei tabacchi esteri in Italia.

Io credo che la Camera, sopra un argomento così importante, che tocca un articolo del bilancio attivo, che senza incomodo veruno dà 95 e più milioni d'introito lordo, e 65 e più milioni d'introito netto, non vorrà deliberare leggermente.

In tutti i casi la Commissione non ebbe alcun mandato di studiare questa materia, e dovrebbe, occorrendo, proporre la questione pregiudiziale, colle più vive istanze alla Camera di andare a rilento e con molta ponderatezza nel toccare una questione generale, la quale riguarda tutto il regno, come è quella della tariffa d'introduzione dei tabacchi esteri.

Ed io credo che gli stessi onorevoli deputati, i quali, come l'onorevole Cancellieri, parlarono rispetto alla Sicilia, non vorranno chiamare cotesto un trattamento speciale per quell'isola, e converranno anche essi colla Commissione, che, per verità, intorno a codesto argomento, sotto il punto di vista generale del regno, non si fecero tali studi da metterci in grado di proporre una seria deliberazione al Parlamento in questo momento.

Vengo poi alla seconda quistione, che muove veramente al progetto di legge su cui la Camera è chiamata a deliberare, cioè sopra la tariffa da imporsi sui terreni in cui si ammette la coltivazione del tabacco.

È verissimo, noi siamo partiti da questa ipotesi che l'onorevole Cancellieri accennava, cioè che il tabacco siciliano, in media, valesse il terzo del tabacco estero, e che per conseguenza la tassa da imporre ai terreni dovesse determinarsi in ragione di quantità, un terzo di quella per il tabacco estero. Non ci fu errore di calcolo; il terzo di 130 è 43 lire circa, e noi abbiamo ritenuto che si dovesse applicare al tabacco indigeno in Sicilia una tassa di 40 lire per quintale.

L'onorevole Cancellieri non ha toccato la questione se veramente il prezzo del tabacco siciliano sia il

terzo soltanto del tabacco estero. Si possono, non nego, citare degli estremi, per i quali si trovi un rapporto ben diverso: sarà rinvenibile sia del tabacco estero di tenue valore, come del tabacco siciliano di valore assai grande. Ma lasciamo gli estremi e appigliamoci alle medie. Il valore medio del tabacco estero si ritiene, in genere, sulle 100 lire circa al quintale: qual è il valore medio del tabacco siciliano? Io, inesperto di cose agricole, non mi avventurerò a mettere innanzi una cifra; prenderò invece un documento che spero sia per trovare qualche credito presso l'onorevole Cancellieri: è una memoria dei delegati di tutte le rappresentanze commerciali della Sicilia per discutere, nel comune interesse, la questione dei tabacchi. Che cosa risulta da questa memoria? Che il valore medio del tabacco si deve ritenere di circa 72 lire al quintale.

**CANCELLIERI.** Domando la parola.

**SELLA.** L'onorevole Cancellieri citerà le cifre che sono annesse al progetto ministeriale, ma se prende anche questa cifra escludendo gli estremi (perchè non serve a nulla che l'onorevole Cancellieri mi opponga: badate che può essere un tabacco che valga 20, 30 lire al quintale), ha da tener per base un valore medio non solo dell'estensione dei terreni e della quantità dei prodotti che derivano da questi terreni effettivamente, ma ancora del valore dei tabacchi, tranne che si voglia complicare l'assetto di questa tassa in maniera assolutamente intollerabile.

Evidentemente, quando si stabilisce una tariffa daziaria, si sta sopra i valori medii e non sopra i valori singolari. Tutte le nostre dogane sono assestate a questa maniera.

Quando voi dite che sopra il tal genere si paga all'entrata tanto al chilogramma, tanto all'ettolitro, è naturale che avrete dei casi in cui questa tassa che voi avete stabilito, ha un valore ben diverso rispetto al valore del prodotto stesso; ma occorre di por mente alla media, per evitare di cadere in gravi complicazioni di esecuzione.

Ma anche prendendo, ripeto, i dati annessi alla relazione del ministro delle finanze, che cosa ci si trova? Io scorgo che il valore medio del tabacco indigeno siciliano è di 56 lire per ettolitro, allorquando la coltivazione del tabacco era completamente libera.

Dunque vede l'onorevole Cancellieri che la Commissione, nell'ammettere (vorrà almeno, spero, concedere questo), nell'ammettere che il valore dei tabacchi siciliani sia soltanto di un terzo dei tabacchi, prescindendo per ora dall'effetto che possano avere sopra gli uni e sopra gli altri le tariffe, la Commissione ha fatto un'ipotesi che oserei dire più diretta alla buona qualità dei tabacchi siciliani, la quale potrebbe impugnarsi da coloro i quali s'interessassero al buon credito di questi tabacchi, ed ha fatto anche un'ipotesi



che non può neppure essere attaccata da coloro che desiderano di menomare la tassa sopra i tabacchi siciliani.

L'onorevole Cancellieri diceva in seguito: ma voi mettete anche una tassa di 40 lire al quintale; voi avete fatto uno sbaglio di calcolo, per lo meno; imperocchè certi terreni che producono, per esempio, 12 quintali, invece di lasciarli a 40 volte 12, cioè 480 lire, me li tassate niente meno che a 600 lire.

L'onorevole Cancellieri ha scelto un caso tutto in suo favore, ma se avesse letta tutta la disposizione, avrebbe scorto che noi abbiamo proposto una tassa di 600 lire, quando il prodotto di foglie superi 12 quintali per ettaro. Questo è un caso minimo, siamo sempre alla stessa obiezione.

Noi abbiamo supposto che i terreni migliori, a cui si riferisce cotesta tariffa, producessero mediamente 15 quintali per ettaro, e 40 volte 15 converrà con me l'onorevole Cancellieri che fa appunto la tariffa di 600 lire che noi abbiamo l'onore di proporre.

Resta ora la questione; ma questa ipotesi che voi fate di un prodotto di 15 lire per ettaro dei terreni che sarebbero di prima classe addirittura, non è dessa una esagerazione?

Ricorro sempre alla stessa autorità, alla quale spero non si vorrà negare competenza, essendo una memoria fatta dai rappresentanti eletti da sedici Camere di commercio di Sicilia, appunto per istudiare la questione dei tabacchi e presentare al ministro le osservazioni che ravvisassero necessarie agli interessi della Sicilia.

Or bene cosa ci trovo? Trovo questo (leggo perchè non mi fiderei de' miei giudizi): giova quindi il conoscere che la produzione di ogni ettaro raggiunge in media la cifra di chilogrammi 1707; locchè vuol dire 17 quintali, e questo è un caso che qui si qualifica come medio.

Vede dunque l'onorevole Cancellieri che se noi nella nostra gradazione di tariffa ci siamo fermati ad una tassa di 600 lire nell'ipotesi così di un prodotto di 15 quintali per ettaro, abbiamo fatto per verità un'ipotesi che, procedendo dalla ragione dei prezzi, è tutta, oserei dire, a favore della Sicilia, sia per ciò che riguarda questa quarta classe, sia per ciò che riguarda le ragioni della tassa tra il tabacco indigeno ed il tabacco estero.

La Commissione ritiene di aver fatto delle proposte che potrebbero essere impugnate da coloro che (come l'anno passato venne qualche volta accennato) rimproverarono la Commissione d'inchiesta d'essere diventata troppo siciliana; ma, a mio avviso, non può essere tacciata da coloro che s'interessano di questa nobilissima provincia.

Per certo l'obiezione dell'onorevole Cancellieri può aver una base, quando si ha considerazione ad un caso di ben lieve momento. Si sa che quando si stabilisce

una graduatoria su dati da 6 a 9 quintali, e viene determinata questa tariffa in ragione di una supposta produzione di 7 quintali e mezzo; per certo chi non ha prodotto che 6 quintali e mezzo, ha una certa ragione di lagnarsi, ne convengo, ma, quando si ha da proporzionare la tariffa alla quantità calcolata sino al chilogramma, si casca in tali e tante difficoltà, che bisogna per forza stabilire delle gradazioni, e quel rimprovero che l'onorevole Cancellieri mosse alla cifra indicata dalla Commissione, se egli ben vi riflette, vale egualmente contro la sua proposta, imperocchè egli ed i suoi amici che mai proposero? Si attennero al sistema della Commissione, col solo divario di una diminuzione di quattro decimi nella tariffa che noi proponevamo.

Dunque mi permetto di osservargli che le sue obiezioni a fronte delle osservazioni che ebbi l'onore di esporre, non hanno alcun valore pratico, perchè egli non seppe sostituire niente di meglio a quanto la Commissione propone.

Non è da tacersi che, riducendo al terzo la tariffa che è imposta sui tabacchi esteri, si fa un'ipotesi la quale veramente fa torto alle buone qualità dei tabacchi siciliani.

Quando queste osservazioni sieno ben considerate, io credo che si troverà accettabile quanto venne dalla Commissione proposto, e spero che la Camera non accetterà l'emendamento dell'onorevole Cancellieri, a meno che egli stesso non credesse o di ritirarlo o di modificarlo profondamente.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Cancellieri ha facoltà di rispondere.

**CANCELLIERI.** L'onorevole Sella si è trasportato sopra un terreno diverso da quello su cui ho impegnato la questione. Si è molto dilungato a far credere che io volessi creare alla Sicilia una posizione eccezionale, quasi che avessi sostenuto di far pagare i tabacchi esteri meno di quello che si pagherebbero altrove. Solo incidentalmente fu da me osservato come nell'interesse delle finanze e non dei consumatori siciliani fosse conveniente, sempre che se ne credesse opportuno il momento, ridurre la tassa dei tabacchi esteri ad 80 lire; ma non è stato questo l'oggetto del mio discorso, e non valeva la pena di una lunga confutazione di un argomento accennato di volo, e che non costituiva l'obbietto della questione.

Dal canto mio limiterò la risposta a quello che strettamente si riferisce al soggetto dell'emendamento.

L'onorevole Sella, volendo confutarmi, ha prodotto una memoria che non è negli allegati del progetto di legge, una memoria che non so quale origine abbia ed in qual modo e per qual fine si trovi in questo momento nelle mani dell'onorevole Sella membro della Commissione.

Io, viceversa, ho ragionato presentando alla Camera documenti ufficiali, vale a dire la relazione presentata dall'onorevole signor ministro sul progetto in esame;



e l'onorevole Sella vorrà certamente convenire che, quando il Ministero ha preso tutte le notizie sul valore medio e sulla produzione dei tabacchi di Sicilia, ed ha presentato in proposito degli specchietti nella sua relazione, vorrà convenire, dico, che la Camera non possa occuparsi di altri elementi oltre a quelli prodotti dal Ministero che hanno tutta la credibilità di preferenza perchè sono cifre accertate ufficialmente, e non sospette di essere raffazzonate per lo scopo di giustificare il mio emendamento.

Or bene, come l'onorevole Sella stesso si è avveduto, ed ha detto, le cifre del valore dei tabacchi in Sicilia, presentate dal ministro, sono quelle che io dissi e sono lire 61 53 il *maximum* per le provincie di Palermo e di Trapani; lire 50 per la provincia di Messina; per le provincie di Catania e Siracusa lire 20, e per le provincie di Girgenti e Caltanissetta lire 50.

Non potrei accettare discussione sopra cifre diverse da quelle che ha presentato il Ministero, e che sono cifre ufficiali, cifre che la Commissione non ha contraddetto; e per quanto riguarda il valore dei tabacchi indigeni ed esteri, non saprei come l'onorevole Sella potesse oggi attribuire ai primi il valore di lire 75, ed ai secondi quello di lire 100. Ma, domando io, non furono il Ministero e la Commissione quelli che, presentando lo specchietto del valore dei tabacchi indigeni, affermavano che esso corrisponde ad un terzo del valore dei tabacchi esteri? Dunque, come si può dire che il valore di questi sia di 100 lire, mentre, fissato il prezzo dell'indigeno a lire 60 e moltiplicando per tre le 60 lire, si avrebbe invece il prezzo di 180? Io ho ragionato colle parole stesse della Commissione, e parmi non sia luogo a discussione, poichè non può revocarsi in dubbio che la base della tassazione è stata di 40 lire a quintale, in corrispondenza ad un terzo della tassa sugli esteri appunto per la differenza che si ritenne, a giudizio del Ministero e Commissione, tra il valore del tabacco indigeno e quello del tabacco estero.

L'onorevole Sella, nel rispondermi, non ha fatto attenzione ad un mio argomento, o non ebbi la fortuna di spiegarmi. Io diceva: ammessa anche la differenza di un terzo, deve la Commissione tenere presenti le circostanze dei facili contrabbandi per il tabacco estero, e quindi della sfavorevole posizione che si farebbe agli indigeni di fronte ai tabacchi esteri, in quanto che l'indigeno è sempre inevitabilmente colpito, e paga la sua tassa; mentre l'estero, volere o non volere, in buona parte è introdotto di contrabbando e come tale si consuma senza pagare dazio, a scapito del tabacco indigeno.

Diceva io: se volete conservare la proporzionalità di tassa tra l'uno e l'altro genere di tabacco, dovete portare una riduzione nella tariffa per l'indigeno, affinché l'uno e l'altro pagassero effettivamente una tassa uniforme, in ragione del rispettivo valore.

L'onorevole Sella poi doveva tenere presente quella circostanza che ho inteso ripetere a lui stesso, ed a cui dava un certo peso, cioè che vi sono in Sicilia delle zone le quali producono un genere di valore molto al di sotto di quello dei tabacchi delle altre zone. Intanto, se per uniformità d'imposta si mette una tassa forte ragguagliata sul prezzo del genere di maggior valore, deve tenersi in considerazione che l'imposta medesima grava ugualmente eziandio sui tabacchi di minor valore. E questo sarebbe un motivo di più per indurre alla diminuzione proposta da me e da' miei amici.

L'onorevole Sella osservava infine che, quando per la prima classe di terreni si ritiene che producano 12 quintali non si deve intendere 12, ma 15, come pure quando si dice 9 si deve intendere 12, e ciò per la latitudine tra il 9 al 12 e per l'indefinita quantità superiore ai 12 quintali.

Stando a cotesto ragionamento, si dovrebbe almeno tenere una media, la quale, a mo' d'esempio, tra il 9 ed il 12, sarebbe del 10 1/2; ed in questo caso la tassa, dovendosi eziandio ragguagliare a cotesta cifra media, riuscirebbe di lire 540 per i terreni di prima classe, e di lire 420 per quelli di seconda classe, e così di seguito.

Non ripeterò ancora le ragioni dette innanzi, poichè credo aver detto abbastanza per dimostrare che la tassa proposta secondo il mio emendamento è più che bastevole per essere proporzionata alla tassa sui tabacchi esteri. Ed in conseguenza, piuttosto che recedere dallo emendamento da me formulato e sottoscritto da molti altri miei colleghi, inviterei l'onorevole Sella a dichiarare se volesse la Commissione modificare la sua proposta, come aveva fatto sperare.

VALERIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Valerio ha la parola.

VALERIO. Io non intendo d'entrare nella discussione di questa legge; la Camera, o almeno i membri di questa Camera che ne fanno parte da qualche tempo, sanno che le mie opinioni sono in una linea diametralmente opposta a quelle che dominano in questa legge; le mie opinioni sono tali che non posso considerare questa legge che come una cattiva legge. Quindi io non voglio entrare in questa discussione; ma sento il bisogno di rettificare alcuni apprezzamenti erronei che potrebbero condurre in erronee conclusioni la Camera.

Ho sentito, e dal banco della Commissione, e dagli oppositori alla Commissione stessa affermarsi che il dazio di 130 lire il quintale imposto sopra il tabacco forestiero all'entrata in Sicilia, è uguale al dazio generale per l'entrata del tabacco nel resto d'Italia.

Ma questo è un grande errore! Nel resto del regno vi è il monopolio: il Governo compra il tabacco in foglia e lo vende manifatturato. Tutti sanno che l'entrata della foglia è proibita; non si può introdurre ta-

bacco in foglia nell'interno dello Stato, a sola eccezione della Sicilia.

Dunque, per trovare il vero dazio bisogna cercare qual è il prezzo a cui il Governo vende il suo tabacco, dedurne il prezzo d'acquisto e la spesa di manifatturazione, ed ancora si ha il dazio che pesa in tutto il resto d'Italia.

Ora, se si fa questo conto, si troverà che nel regno d'Italia, esclusa la Sicilia, il dazio non viene a risultare di 130 lire, ma di cinque volte tanto.

Se si guarda alla tariffa generale si trova che il tabacco manifatturato si vende dallo Stato, in media, da 8 a 9 lire per chilogramma. Se si levano da questo prezzo 2 lire, o 2 50 pel costo della compera della foglia e per la spesa di manifattura, vedete bene che ci rimangono 6 o 7 lire, il che risponde al quintuplo del dazio pagato dalla Sicilia in 130 lire a quintale.

Questo ho voluto notare solamente per schiarire la quistione.

Alla Sicilia quando con una legge recente (che con questa si viene abrogando, e passando così dal sì al no, come passeremo dal no al sì in un'altra circostanza), quando con quella legge si fissò in 130 lire a quintale il dazio sul tabacco estero, si collocò già la Sicilia in una condizione speciale. Con questa della coltura libera nel modo con cui viene costituita, e colla tariffa proposta dalla Commissione e dal Governo si riesce già ad offrire un premio considerevole alla coltivazione del tabacco: e così si riuscirà a crearvi uno stato artificiale di cose, che darà poi i suoi frutti, dei quali io non dubito di affermare che non saranno per certo buoni. Come affermo pure che si riuscirà a creare nella Sicilia un grande e speciale centro di contrabbando a danno della povera finanza italiana.

**PRESIDENTE.** Il deputato Plutino propone una riduzione di due decimi sopra la tariffa del Ministero.

Ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

**PLUTINO AGOSTINO.** Io prego gli onorevoli colleghi di riflettere, se questa legge, la quale sarà anche giusta non solo, ma voglio anche ammettere favorevole per agevolare le condizioni della Sicilia, se questa legge, dico, sarà vantaggiosa ed accetta alla Sicilia, ovvero se con essa veniamo a dargli dei vantaggi illusorii.

L'onorevole Valerio, nel fare la differenza della tariffa fra i tabacchi che vengono nel resto d'Italia e quelli che vengono in Sicilia, trovava una differenza che io d'accordo con lui riconosco gravissima; ma egli non calcolava l'enorme diversità di prezzo sui prodotti di questa foglia in questi diversi luoghi. In Sicilia un sigaro costa uno o due centesimi. Nelle altre parti d'Italia lo paghiamo 7. Ora come volete proporzionare il prezzo della materia prima? Io quindi mi son fatto lecito di proporre una riduzione sulla tariffa proposta dal Governo perchè la foglia di tabacco in Sicilia ridotta in sigari è di un prezzo molto minore

che negli altri punti d'Italia. È per questa considerazione ch'io credo la tariffa un po' forte, e prego la Commissione di accettare la mia proposta.

**PRESIDENTE.** Chieggo se sia appoggiato l'emendamento Plutino.

(È appoggiato.)

Riduce di due decimi la tariffa del progetto ministeriale, non è vero?

**PLUTINO AGOSTINO.** Sì, resterebbero 8 decimi.

**PRESIDENTE.** Sta bene. Comincio a mettere ai voti l'emendamento dei deputati D'Ondes-Reggio, Cancellieri, ed altri.

**CANCELLIERI.** Domando la parola per una dichiarazione.

Desidererei sapere se il Ministero e la Commissione accettino l'emendamento del deputato Plutino; perchè, se mai lo accettassero, potrebbero forse modificarsi le opinioni degli autori dell'altra proposta.

**SELLA.** La Commissione ha espresso il suo avviso; il Ministero esporrà pure il suo.

Giacchè ho la parola, se il signor presidente me lo permette, io osserverei all'onorevole Valerio, che forse io mi sono espresso male, ma che ho inteso di dire soltanto che la tariffa di 130 lire al quintale...

**D'ONDES-REGGIO V.** Domando la parola.

**SELLA...** era quella che corrisponde in genere a quello che era preso per base per stabilire il dazio sui tabacchi esteri manufatti nell'interno del regno. So benissimo che la tariffa sopra i tabacchi esteri è varia, ma in genere, quando si è stabilita quella tariffa, si ebbe per concetto di metterne una che fosse presso a poco eguale od un poco più che una volta il valore della merce stessa.

Ho voluto far questo cenno perchè probabilmente non mi sono spiegato bene quando ho detto che, se si stabilisce in 130 lire la tariffa per la Sicilia, bisognerà rimescolare ancora tutta la tariffa che vige in tutte le altre parti del regno pei tabacchi manufatti; ma siccome lo spirito dell'osservazione ch'egli fece, viene in appoggio delle conclusioni della Commissione, accetto le sue osservazioni negli utili.

**CAMBRAY-DIGNY, ministro per le finanze.** Dopo la discussione che ha avuto luogo parmi d'aver poco da aggiungere per dimostrare che la tariffa proposta non è veramente tanto gravosa quanto la si potrebbe considerare. Capisco che quanto più sarà diminuita questa tariffa tanto maggiore sviluppo potrà prendere la coltivazione dei tabacchi in Sicilia. Di questo non si può dubitare; ma dovendo considerare il doppio scopo che ha questa proposta di legge, cioè di promuovere lo sviluppo della coltivazione del tabacco, e di procurare alle finanze una certa risorsa, non posso accettare la diminuzione di un quinto, come propone l'onorevole Plutino.

**PRESIDENTE.** L'onorevole La Porta ha facoltà di parlare.

**LA PORTA.** In verità, quando ho inteso che l'onore-

vole ministro delle finanze riconosce che una diminuzione di tariffa non può che contribuire a sviluppare la produzione dei tabacchi in Sicilia, la conclusione che mi aspettava era tutta diversa da quella nella quale egli è venuto; poichè l'onorevole ministro delle finanze, anche guardando la questione solamente, direi anzi, spietatamente dal lato finanziario senza considerare il lato economico, dovrebbe riflettere che i dazi non rendono solamente in ragione dell'intensità, ma spesso rendono in ragione dell'estensione; cosicchè quello che si perde nell'intensità si guadagna nell'estensione.

Il signor ministro deve ammettere che la produzione del tabacco si svilupperà in Sicilia in seguito a questa legge, poichè passando da un regime di protezione ad un regime di libertà con un dazio sulla produzione, non può avvenire altrimenti: ora egli è appunto in questo periodo che la tassa non deve aggravarsi per non escludere gli sviluppi che si trasformano in estensione di produzione, e quindi in una maggior misura dell'entrata daziaria.

Io credo, signori, che la diminuzione di tariffa non è solamente nell'interesse dell'agricoltura nella Sicilia, ma anche nell'interesse di quell'entrata finanziaria di cui noi ci preoccupiamo tutti. Volendo fare una miglior condizione alla coltura dei tabacchi in Sicilia, non dimentichiamo che lo Stato italiano, a cui tutti i deputati sono interessati, ha necessità finanziarie alle quali si deve provvedere.

Io quindi in nome dell'interesse finanziario, ripeto, prego la Camera di voler accettare questa diminuzione che è vantaggiosa alle finanze, come è vantaggiosa alla coltura dei tabacchi. Io ne sono sicuro, signori; vengo dalla Sicilia; so come si aspetta il voto del Parlamento su questa legge; coloro che me ne parlavano, mi dicevano: ma dite alla Camera che non è al nostro solo interesse, di noi coloni, di noi operai, che si provvederà con questa legge, ma è anche all'interesse delle finanze, le quali potranno ricavare una buona entrata dalla tassa di produzione.

Or dunque, anche nell'interesse delle finanze, il ministro delle finanze avrebbe potuto consentire almeno l'emendamento proposto dall'onorevole Plutino Agostino, che è una transazione fra la tariffa del Ministero e della Commissione e la proposta di riduzione che noi abbiamo fatta.

**CAMBRAY-DIANY**, ministro per le finanze. L'argomento stato addotto dall'onorevole La Porta mi pare che si applicherebbe con più giustizia se il Ministero avesse chiesta una sola tariffa per tutte le qualità di terreni; ma allorchè il Ministero si è studiato appunto di graduare la tariffa secondo la forza produttiva dei terreni, secondo la capacità di produrre maggiore o minore quantità di tabacco, pare a me che si sia fatto tutto il possibile onde facilitare l'estensione della coltura anche a quelle terre che non sono di prima qualità, che

non sono insomma in condizione di dare un prodotto straordinario.

Del resto, la proporzione della tariffa imposta a questa coltivazione con quella imposta al tabacco estero, parmi che sia stato abbastanza dimostrato che è tale da non potere veramente essere un impedimento alla produzione del tabacco.

La Camera, d'altronde, deve considerare che questa tassa il produttore non fa che anticiparla, che si tratta di farla pagare al consumatore, si tratta insomma di colpire d'imposta l'abitudine di prendere tabacco. Ed, in verità, io non comprendo quest'interesse per non aggravare l'abitudine di fumare e di prendere tabacco nel momento in cui si aggrava tutto quello che è possibile di aggravare nel regno.

Non ostante queste considerazioni, se la diminuzione che propone l'onorevole Plutino Agostino fosse minore di un quinto, non avrei difficoltà di accettarla, atteso che non si tratterebbe di una diminuzione sensibile per le finanze.

**PLUTINO AGOSTINO**. Domando la parola.

**PRESIDENTE**. L'onorevole Nervo ha facoltà di parlare.

**NERVO**. Io non tratterò lungamente la Camera sopra questa questione, su cui veggio oramai esaurita la discussione. Essendo anch'io uno di quelli che hanno sottoscritto l'emendamento proposto dall'onorevole Cancellieri, sento io pure il debito di aggiungere alcune parole in appoggio di esso. Sebbene io non abbia l'onore di appartenere alle provincie sicule, cui particolarmente riguarda il progetto in discussione, appartengo però al numero di coloro che molto aspettano dalla produzione agraria d'Italia, e credono alla possibilità ed alla convenienza di dare una grande estensione alla coltivazione del tabacco indigeno. Perciò credo che la Camera debba prendere in grande considerazione le ragioni che le furono addotte onde evitare che non si venga ad incagliare con una tassa troppo grave lo sviluppo della produzione di questa preziosa pianta.

Coloro che appartenevano al Parlamento italiano nel 1862 si ricorderanno che in allora è stata discussa lungamente la questione della coltivazione del tabacco in Italia; che il Parlamento molto si preoccupò della estensione che questa coltivazione potrebbe raggiungere nel nostro paese, come dei vantaggi economici e finanziari che se ne potrebbero ottenere, e manifestò una grande tendenza verso il principio della libertà della coltivazione medesima.

Mancando in quell'epoca dati sufficienti sulla quantità dei terreni già destinati alla coltura del tabacco in Italia e sulla estensione delle zone che a questa coltura possono essere appropriate col tornaconto del produttore, il legislatore non si pronunziò sulla questione dell'intera libertà di coltivare questa pianta, e deliberò che per un quinquennio il ministro delle fi-

nanze avrebbe facoltà di autorizzarne la coltivazione in varie parti del regno.

Durante questo quinquennio il Ministero delle finanze doveva far procedere ad un'accurata inchiesta sulla possibilità e sulla convenienza, sia dal punto di vista agrario che da quello della finanza, di dare un p'ù ampio sviluppo alla produzione del tabacco indigeno, acciò il Parlamento fosse in grado di deliberare su questa importante questione con maggior conoscenza delle cose.

Sfortunatamente il quinquennio è scaduto nel luglio 1867; ma il lavoro di accertamento e l'inchiesta amministrativa, che si attendeva dal Ministero delle finanze, non venne fatta.

L'onorevole conte Cambray-Digny renderebbe un grande servizio al paese se provvedesse acciò cotesta inchiesta abbia luogo nel senso che venne già indicato nella relazione della Commissione generale del bilancio pel 1867 e pel 1868.

Ora è sottoposta al Parlamento la questione della coltivazione ristretta alla Sicilia, che è considerata, ben a ragione, come una delle parti d'Italia la più appropriata alla coltivazione del tabacco; e al Parlamento mancano dati di fatto sufficienti per chiarire le sue idee in proposito.

Invece di dati risultanti da un'inchiesta seriamente eseguita nelle diverse parti del regno, come si fece in Francia, non abbiamo qui, in appoggio delle proposte del Ministero, che alcuni dati isolati raccolti direttamente dall'amministrazione delle finanze, e non coordinati colle numerose altre notizie d'ordine economico ed agrario che pur sarebbero necessarie.

Io lodo l'amministrazione attuale che, in mancanza dei dati risultanti da una accurata inchiesta, abbia almeno corroborato le sue proposte con qualche dato di fatto isolato.

Ma ciò non basta, come dissi, per mettere il Parlamento in grado di farsi un giusto criterio della situazione delle cose.

Stando a quanto le persone più esperte e più informate delle condizioni agrarie della Sicilia affermano, l'affitto di un ettaro di terreno adatto alla coltivazione del tabacco esigerebbe una spesa annua tra le 180 e le 200 lire, e le spese diverse che occorrono per la coltivazione di questo fondo non sarebbero in media inferiori alla somma di lire 480.

L'affitto e i lavori di coltivazione esigerebbero quindi una spesa media di lire 680 per ettaro. Quale può essere il tornaconto del produttore a coltivare un ettaro di tabacco con una simile spesa, se alla medesima si aggiunge ancora la tassa proposta dal Ministero e dalla Commissione? La media della tassa proposta per un ettaro di terreno appartenente ad una delle tre classi contemplate nell'articolo 3 del progetto, e per una produzione non maggiore di 12 quintali di ta-

bacco, ascende a lire 316; sono quindi lire 316 da aggiungersi alla spesa dianzi menzionata di lire 680.

La spesa totale per la coltivazione di un ettaro di tabacco ascenderebbe quindi a lire 996.

Ammettendo ora, come vedo generalmente ammesso, che la produzione media per ettaro sia di 10 quintali all'anno, il costo di un quintale di foglie di tabacco sarebbe pel produttore di lire 99 60.

Ma a questo prezzo di costo il produttore deve ancora aggiungere il suo beneficio e la spesa dell'accertamento della quantità prodotta, la quale spesa sarebbe dalla Commissione posta a carico del produttore.

Io credo di non esagerare ammettendo che questo beneficio sia almeno del 10 per cento, e che la spesa di accertamento non superi due lire il quintale.

Sono quindi lire 11 90 da aggiungersi alle lire 99 60, costo della produzione.

E il produttore non potrà vendere il suo tabacco ad un prezzo minore di lire 111 50 il quintale se vuole guadagnare almeno il 10 per cento sulle spese.

Ma ho sentito dire che il contrabbando può dare la foglia del tabacco estero a lire 102 al quintale. Se ciò si verifica, come potrà il produttore siciliano far concorrenza al tabacco estero sul mercato interno? La facoltà di coltivare il tabacco, che l'articolo primo del progetto gli conferisce, si ridurrebbe alla facoltà di esporsi ad una perdita certa. La libertà della coltivazione proclamata dal progetto di legge sarebbe un'illusione.

Quindi, restringendo le mie considerazioni, io credo che il concetto generale, a cui s'informa questo disegno di legge, sia utile, e da raccomandarsi seriamente all'approvazione della Camera; ma, come logica conseguenza di questo concetto, vuolsi, e conviene, sì dal punto di vista economico che dal punto di vista finanziario, ridurre la tariffa proposta coll'articolo 3, onde la coltivazione possa prendere in Sicilia quell'estensione che le sue condizioni telluriche e climatologiche possono permettere.

Se è vero che queste condizioni siano tali da permettere un grande sviluppo della produzione del tabacco indigeno, ciò darà anche per risultato, come osservava ben a ragione l'onorevole La Porta, di permettere all'amministrazione delle finanze di procurarsi buone foglie, a discretissimo prezzo, come avviene in Francia.

L'onorevole Commissione, o signori, ha rammentato molto opportunamente in principio della sua relazione, che in Francia si diede una grande importanza alla produzione del tabacco indigeno, e si ottennero buoni risultati.

Dall'accuratissima inchiesta, fatta nel 1845 per ordine di quel Governo, risultò come l'agricoltura e l'amministrazione delle finanze avrebbero trovato un grande

tornaconto nell'estensione della coltura del tabacco indigeno.

Quell'amministrazione studiò e provvide continuamente a promuovere ed a migliorare questa coltura, sia con premi nel prezzo dei tabacchi da essa acquistati, sia col procurare ai coltivatori buoni semi dell'America, sia col fare continui esperimenti sul miglior modo di trattare le foglie del tabacco indigeno.

Dapprima la regia francese impiegava il tabacco esotico nella ragione del 70 al 75 per cento, ed i tabacchi indigeni in ragione del 25 al 30 per cento. A forza di studi e di cure quella proporzione ha potuto essere invertita. Oggidì la regia francese impiega il tabacco indigeno in ragione del 60 al 70 per cento per certe qualità di tabacchi preparati.

Il vantaggio che l'amministrazione francese ottiene da questo invertimento delle primitive proporzioni nell'impiego dei diversi tabacchi è notevolissimo, perchè, come vi è noto, o signori, il tabacco esotico costa ordinariamente da 150 a 200 ed anche 250 lire al quintale, mentre che il tabacco indigeno può essere somministrato al prezzo di lire 70 od 80. Queste cifre bastano per dimostrare alla Camera quanto grande sia l'importanza che l'estensione della coltivazione del tabacco indigeno ha anche per l'Italia.

Finora non è ancora provato con dati positivi, raccolti ed appurati con una serie di accurate indagini, che il suolo d'Italia sia poco propizio ad una grande estensione della coltura del tabacco. I fatti conosciuti tendono anzi a provare il contrario.

Dinanzi a questa condizione di cose, sembra quindi che tutto consigli ad adottare provvedimenti i quali siano d'incoraggiamento anzichè d'incaglio allo sviluppo di questa coltura.

Ora, la tassa proposta coll'articolo 3 del progetto di legge non solo incaglierà, ma, credo, renderà impossibile la coltura di cui discorriamo, se il contrabbando non sarà impedito. E il contrabbando non potrà essere impedito con un diritto di entrata di lire 130 per ogni quintale di foglie di tabacco estero, importato. Il premio pel contrabbandiere è troppo allettante.

Quindi, per queste considerazioni e soprattutto, lo ripeto, per la considerazione che il produttore non troverà più il tornaconto...

**VALERIO.** Domando la parola.

**NERVO...** a dedicarsi alla coltura del tabacco, se si adotta la tassa portata dall'articolo 3, io mi associo alla proposta fatta per la riduzione della tassa medesima.

**PRESIDENTE.** L'onorevole D'Ondes-Reggio Vito ha la parola.

**D'ONDES-REGGIO VITO.** Signori, dirò brevissime parole.

Noi, per ispirito di concordia, abbiamo fatto questo emendamento, e messo da parte altro nostro disegno.

Una volta che si dice che si vuol dare questa libertà di coltivazione alla Sicilia si deve decretare almeno cosa non illusoria, perchè, se si mette un'imposta tale, che veramente non si possa coltivare il tabacco, allora è inutile concedere quella libertà; e in Sicilia naturalmente si dirà: hanno voluto mostrare che ci facevano una concessione, e nel fatto poi questa concessione non si è fatta.

Mi pare come quando i Governi dicevano che levavano la proibizione dell'importazione o dell'esportazione di una derrata, ma intanto vi mettevano un dazio così elevato, che era come se la proibizione fosse mantenuta.

Io poi prego gli onorevoli colleghi che fanno una specie di scalpore per quest'eccezione, la quale nasce dalla natura stessa delle cose, di considerare che in Sicilia vi sono pure delle eccezioni che sono contrarie ad essa.

Per esempio, l'imposta sullo zolfo chi la paga? Mi pare la Sicilia sola. (*Mormorio di dissenso*)

**PRESIDENTE.** Facciano silenzio, signori.

**D'ONDES-REGGIO VITO.** Quando voi avete messo l'imposta sullo zolfo, avete detto che era imposta generale; ma questo è giuoco di parole; l'imposta è speciale, perchè appunto non c'è che la Sicilia che produce zolfo. (*Mormorio in vari sensi*)

*Una voce.* Ce ne sono altre!

**D'ONDES-REGGIO VITO.** Se vi sono altre parti, ne producono così piccola quantità, che non merita alcuna considerazione.

Dunque, signori, se sovente, per le condizioni naturali della Sicilia, vi sono delle eccezioni ad essa contrarie, non è da meravigliare che per le medesime vi sia qualche eccezione a suo vantaggio. E spieghiamoci chiaramente: questa eccezione di che trattiamo se può tornare a vantaggio della Sicilia, torna insieme a vantaggio di tutto lo Stato; imperocchè, come avete inteso dalla Commissione e dal ministro delle finanze, cotesto sistema di coltivazione di tabacchi in Sicilia darà alle finanze delle entrate, mentre nulla si ricaverrebbe seguendosi il sistema generale della proibizione.

E ove mai, signori, vorrete fare una legge la quale porti libertà di coltivazione in parole e non in fatto, la Sicilia sarà enormemente danneggiata; ma lo Stato non ricaverà cosa alcuna.

Noi insistiamo nel nostro emendamento.

**VALERIO.** Io sento di nuovo il bisogno di rettificare alcune altre cifre, e sono quelle esposte dall'onorevole Nervo, il quale avrebbe voluto dimostrare che, mantenendo la tariffa proposta dalla Commissione, non ci sarebbe più il tornaconto del coltivatore di produrre tabacco.

Io ho tenuto dietro come ho potuto meglio ai calcoli dell'onorevole Nervo; ma io credo che egli abbia, poco su poco giù, dimenticato di tener conto del dazio imposto sui tabacchi esteri.

Non bisogna farsi confusione: ai produttori di tabacco si crea una specie di monopolio nella Sicilia, assoggettando il tabacco estero ad una tassa di 130 lire al quintale, si dà cioè, un premio al coltivatore di 130 lire al quintale per il tabacco che egli produce. Or bene, suppongasi che il tabacco prodotto dal coltivatore siculo sia nullo; che il suo valore reale, indipendente dal dazio, sia tutto assorbito dalle spese che occorrono a produrlo. Notate bene, ciò equivarrebbe a dire, che quella è cattiva coltura per la Sicilia; che, cioè, non converrebbe coltivarlo se non vi fosse premio, se non si fosse creato col dazio sul tabacco estero un'artificiale condizione di cose. Suppongasì, dico, che il valore reale del tabacco prodotto fosse zero, pur rimarrebbe sempre a favore del produttore il premio di 130 lire, cioè il dazio imposto sul tabacco estero; il quale tabacco estero pure bisogna anche comprarlo.

Sappiamo che il tabacco estero, quello che viene dall'America, per non occuparmi di quello che si produce in Europa, costa da 70 a 150 lire al quintale, ossia, in media, lire 120 al quintale; aggiungetevi 130 lire di dazio, ed eccovi 250 lire di differenza di valore, supponendo che il tabacco interno non abbia valore.

Ma facciamo solo il conto sul dazio: i terreni di prima classe, al *minimum* di 12 quintali per ettaro, vi danno, per ettaro, un premio di lire 1560, valore fittizio creato dalla legge.

Levate da questo valore fittizio le 600 lire che vi domanda la finanza, resteranno pur sempre lire 940 di premio ai coltivatori a fronte del tabacco estero.

Ma, si dice, ed il contrabbando? Ebbene, si ha contro il contrabbando una parte di questo prezzo; massime se i cultori si adoprassero, come sarebbe nel loro dovere, ad aiutare il Governo nella repressione del contrabbando.

Questo, pur troppo, non sarà quello che avverrà, perchè forse la cultura libera sarà molto bene adoperata dal contrabbando a coprire la merce estera furtivamente introdotta. Ma ciò riguarda quei frutti della legge, che io pur troppo prevedo, e che l'esperienza ci farà gustare a suo tempo.

Ad ogni modo ciò che per ora occorrerà di dimostrare, e che spero di aver chiaramente provato, si è che colle tariffe proposte dalla Commissione i produttori siculi hanno ancora un *premio* per la loro produzione, non solo sufficiente a compensarli, ma tale che varrà pur troppo a spingere, oltre le vere e reali ragioni delle convenienze della buona coltura sicula, la produzione del tabacco in Sicilia.

E queste sono deduzioni incontestabili, o signori, a fronte delle quali non si può in nessun modo venire ad affermare che colle tariffe proposte non vi sia più convenienza per il coltivatore di produrre tabacco in Sicilia.

**PRESIDENTE.** Dunque mi pare che sia tempo di mettere a partito questi diversi emendamenti.

Quello che si allontana di più dalla proposta della Commissione e del Ministero, è l'emendamento dei deputati Cancellieri, D'Ondes-Reggio, ecc.; quindi ha la precedenza. Lo rileggo:

« Tale tassa sarà di quattro classi, cioè:

« Prima classe, lire 300.

« Seconda classe, lire 280.

« Terza classe, lire 200.

« Quarta classe, lire 120. »

Lo pongo ai voti.

(Dopo prova è controprova è respinto.)

Ora viene quello del deputato Plutino Agostino il quale consiste nel diminuire di due decimi la tariffa della Commissione.

Siccome non si potrebbe mettere ai voti in siffatto modo l'emendamento, ma è necessario concretarlo, così se non ho fatto male i calcoli, io direi:

« Per quelli di prima classe, lire 480.

« Per quelli di seconda classe, lire 360.

« Per quelli di terza classe, lire 240.

« Per quelli di quarta classe, lire 160. »

Metto ai voti questo emendamento per ridurre di due decimi la tariffa.

(Dopo prova e controprova è respinto.)

Ora metto ai voti l'articolo 3 della Commissione.

**BERTOLAMI.** Domando la parola.

Siccome io voglio credere che la Camera non intende di essere più severa del ministro delle finanze, e poichè questi acconsentiva alla diminuzione di un decimo, fo questa proposta e prego l'onorevole presidente a metterla ai voti.

Io non voglio credere, ripeto, che la Camera idoleggi l'avidità fiscale, sino a lasciarsi indietro il ministro delle finanze. Poichè neppure la proposta dell'onorevole Plutino, con mio dolore e sorpresa, è stata votata dalla maggioranza della Camera, io sono ridotto a chiedere che questa maggioranza voglia almeno unirsi col ministro nel votare la diminuzione di un decimo.

**PLUTINO AGOSTINO.** La mia proposta della diminuzione di due decimi io la basava sul prezzo del tabacco fabbricato in Sicilia, calcolato anche che la manipolazione dei tabacchi dovrebbe essere aiutata in Sicilia.

L'onorevole Sella parlò a lungo di tutte le casupole, di tutte le famiglie che hanno per sola occupazione quella di fare dei sigari, che poi vendono sulle piazze un centesimo l'uno. L'esposizione di questo fatto mi ha indotto a portare a due decimi la riduzione dei tabacchi, ed io credeva che se ne sarebbe aumentata la coltivazione, e quindi le finanze avrebbero ricavato un maggior prodotto. Ma giacchè il mio emendamento è stato respinto, e vedo che, sull'invito a me fatto dal ministro delle finanze, l'onorevole Bertolami propone la riduzione di un decimo, io propongo ancora un altro emendamento, e sarebbe la diminuzione di un

sesto sulla tariffa. La Camera lo respinga pure; ma qui noi, come gente che conosce la condizione reale di quei paesi, facciamo delle proposte pratiche nell'interesse dei contribuenti ed in quello delle finanze.

**PRESIDENTE.** Ora adunque si trovano di fronte due altre proposte: quella della diminuzione di un sesto sulla tariffa ministeriale, proposta dal deputato Plutino, e l'altra della diminuzione di un decimo, proposta dal deputato Bertolami.

Metto prima ai voti quella del deputato Plutino.

**FERRARA.** Io voterò contro il sesto e contro il decimo, perchè, è bene che io lo dichiaro, arrivate le cose a questo punto, nella mia coscienza io preferisco assai la privativa, la quale almeno ha il pregio dell'uniformità, a qualunque altro sistema che scenda al di sotto della diminuzione che la Camera ha rigettata.

**PRESIDENTE.** Metto dunque ai voti la riduzione di un sesto proposta dal deputato Agostino Plutino alla tariffa del Ministero.

(Dopo prova e controprova, è respinta.)

Ora viene il decimo, proposto dal deputato Bertolami, accettato dal Ministero e credo anche dalla Commissione.

**FABRIZI G., relatore.** La maggioranza della Commissione l'accetta.

**CANCELLIERI.** Chiedo di parlare per fare una dichiarazione.

Unitamente agli amici miei che firmarono l'emendamento, dichiaro che respingiamo questa proposta. *(ilarità)*

**PRESIDENTE.** Metto a partito la riduzione di un decimo proposta dal deputato Bertolami.

(Dopo prova e controprova, è ammessa.)

Ora pongo ai voti l'articolo terzo coll'emendamento testè approvato.

« Tale tassa sarà di quattro classi, e cioè:

« I. classe, lire 540 quando il prodotto in foglia superi quintali dodici per ettaro;

« II. classe, lire 405 per quello di oltre nove e non più di dodici quintali;

« III. classe, lire 270 per quello di oltre sei e non più di nove quintali;

« IV. classe, lire 180 per quello inferiore a sei quintali.

« La imposta sarà riscossa anche in ragione di frazioni decimali di ettaro. Le superficie minori di un decimo si considerano per un decimo intero di ettaro. »

(È approvato.)

« Art. 4. Chi intende coltivare tabacco deve ogni anno e prima della piantagione farne la dichiarazione sopra carta bollata da una lira, nei tempi e colle forme che verranno prescritte dal regolamento. »

**CANCELLIERI.** Chiederò soltanto alla Commissione se creda opportuno che in una legge di coltivazione dei tabacchi si parli di carta bollata. A me pare che basti prescrivere doversi presentare una domanda. In quale

carta la si debba scrivere, c'è la legge del bollo che lo dichiara.

**SELLA.** Farò osservare che qui non si tratta di domanda. Nella redazione ministeriale si parlava di licenza: a noi parve che essendosi stabilita la libertà della coltivazione del tabacco nei comuni in cui si coltiva in una determinata estensione, non fosse più il caso di una licenza propriamente detta. Quindi trattandosi di una regolare dichiarazione, la Commissione ha creduto che si potesse fissare la tassa di bollo da applicarsi a questo titolo speciale.

Noi non ci vediamo nessun inconveniente, epperò crediamo che debba essere definita l'entità del bollo da applicarsi a queste speciali dichiarazioni.

**PRESIDENTE.** Metto dunque a partito l'articolo 4 testè letto.

(È approvato.)

« Art. 5. Quando il tabacco sia prossimo a maturità, nei giorni e nelle ore che verranno indicati all'albo pretorio del comune, per due settimane consecutive, un agente finanziario procederà in contraddittorio del coltivatore all'accertamento della classe cui appartiene il terreno coltivato a tabacco.

« L'agente finanziario farà il suo accertamento anche quando il coltivatore non si trovi sul luogo, nel giorno ed ora prescritti.

« Gli accertamenti dell'agente finanziario verranno pubblicati all'albo pretorio del comune nella domenica susseguente. Entro cinque giorni da detta pubblicazione il coltivatore potrà appellarsi al pretore, il quale deciderà, sentito, ove occorra, un perito.

« L'accertamento dell'agente finanziario contro cui non si ricorse nel tempo prescritto, ed il giudizio del pretore sono inappellabili. »

(È approvato.)

« Art. 6. Le spese del giudizio del pretore sono a carico della parte soccombente. »

(È approvato.)

« Art. 7. L'imposta sarà pagata un mese dopo la pubblicazione dell'accertamento, e in caso di contestazione un mese dopo la sentenza del pretore. »

**LA PORTA.** Io proporrei che il termine al pagamento, invece di un mese, fosse portato a tre. E la ragione della mia proposta è evidente: i contribuenti, specialmente i piccoli coltivatori, che non si trovassero pronto il danaro per la tassa, sarebbero costretti a pignorare il loro prodotto onde soddisfare l'agente delle tasse. Quest'usura, che tanto danno fa all'agricoltura, sarebbe gravissima in quest'occasione, trattandosi di una forte tassa in un prodotto speciale.

Io pregherei quindi la Commissione a voler consentire a quest'emendamento, tanto più che il termine di tre mesi coinciderebbe quasi col finire di dicembre, e l'agente delle tasse si troverebbe in quella condizione ordinaria del pagamento delle tasse dirette; e nessun danno poi ne deriverebbe all'erario, poichè il mede-



simo conserva sempre la garanzia sulla terra coltivata a tabacco, nel caso che il coltivatore mancasse al pagamento della medesima.

**SELLA.** La Commissione ha posto questo termine di un mese dopo rappresentanze venute alla Commissione stessa per parte di molti proprietari della Sicilia, i quali osservano che, siccome vi è la garanzia sul terreno pel pagamento dell'imposta, e gli affitti qualche volta terminano anche prima che scada, per esempio, un trimestre dopo il raccolto, sarebbero insorte delle difficoltà tra il proprietario ed il conduttore del terreno, perchè il proprietario si sarebbe poi trovato esposto a pagare egli col terreno le imposte dovute dal conduttore, la cui esazione fosse già cessata.

Quindi è stato per un riguardo a queste rappresentanze venute alla Commissione che essa ha stabilito questo termine.

La Commissione conviene coll'onorevole La Porta che danno alle finanze non può derivare, poichè resta sempre il terreno che garantisce il pagamento dell'imposta.

**PRESIDENTE.** La Commissione accetta?

**SELLA.** La Commissione si rimette alla Camera.

**PRESIDENTE.** Vuol dire che accetta.

**LA PORTA.** Voleva dire alla Camera come io comprendo la rappresentanza inoltrata dai proprietari nell'interesse di sicurezza che alcuni di essi vogliono dallo Stato e dalla legge verso i coltivatori. Ma guardi bene la Camera che in questo interesse sta nascosto un altro scopo, che è quello dei grossi coltivatori che vogliono esercitare ed assicurarsi una specie di monopolio nella compra e vendita della produzione. Io che sono di quei paesi conosco un po' questa partita.

Nell'agro di Palermo, per esempio, vi saranno tanti piccoli proprietari e coltivatori, ma poi ve ne sono due, tre o quattro dei grossi possidenti i quali padroneggiano il mercato. Quando viene il tempo di pagare la tassa pel piccolo coltivatore e gli manchi il denaro, esso deve offrire il suo prodotto al ricco che fissa il prezzo come vuole, e venuto il raccolto si incamera ogni cosa.

Così si esercita il monopolio a danno dei piccoli coltivatori che devono essere i più favoreggiati dalla legge. Per conseguenza, in nome della libertà e dello sviluppo della produzione e per la tutela dei piccoli coltivatori, affinchè abbiano campo a pagare in tempo utile e vengano sottratti dall'oppressione del monopolio, io prego la Camera di accettare il mio emendamento.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'emendamento dell'onorevole La Porta all'articolo 7.

Si tratterebbe di dare tre mesi di tempo pel pagamento dell'imposta, invece di un solo mese.

(È approvato.)

Metto ai voti l'articolo 7 così emendato:

« L'imposta sarà pagata entro tre mesi dopo la

pubblicazione dell'accertamento, e in caso di contestazione un mese dopo la sentenza del pretore. »

**SELLA.** Proporrei di finire l'articolo alla parola *accertamento*, imperocchè se lasciamo già un intervallo di tre mesi al pagamento e poi si lascia ancora l'intervallo di un mese al pretore per pronunciare la sua sentenza, la scadenza del pagamento resterà illimitata.

**PESCATORE.** In caso di contestazione.

**SELLA.** Esaminiamo la procedura che è stata stabilita dagli articoli precedenti. La procedura è la seguente.

Si è adottata in certo modo una Commissione di arbitri, ma siccome l'esperienza ha dimostrato che l'arbitro in generale sostiene le ragioni della parte che rappresenta in giudizio, la Commissione ha creduto che fosse inutile di mettere questi due arbitri, l'uno nominato dal contribuente, l'altro nominato dall'agente finanziario. Quando l'agente finanziario ed il contribuente vanno d'accordo, allora sta bene; quando non vanno d'accordo, si va dinanzi al pretore, il quale manda un perito a riconoscere la cosa, e poi decide sommariamente: questo non è un giudizio che possa andar in lungo. Nel caso in cui il giudizio andasse per le lunghe, caso del resto improbabilissimo, io non ci vedrei inconveniente che in questa, come in tutte le quistioni finanziarie, il contribuente intanto pagasse, salvo poi ad applicarsi la solita massima *solve et repetere*.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'articolo 7 in questi termini:

« L'imposta sarà pagata entro tre mesi dopo la pubblicazione dell'accertamento. »

(È approvato.)

« Art. 8. Chi nella Sicilia coltiva tabacco senza previa dichiarazione nelle forme che sopra, sarà punito colla perdita del prodotto e col pagamento del triplo dell'imposta.

« Eguale pena sarà applicata per la coltivazione di tabacco su terreni non compresi nella dichiarazione. »

(È approvato.)

« Art. 9. Il credito dello Stato per l'imposta, per le spese del giudizio e per le multe, è privilegiato sul terreno nel quale è fatta la coltivazione in confronto di qualsiasi creditore.

« L'imposta sarà riscossa coi metodi di riscossione delle imposte dirette. »

Il deputato Cortese ha la parola.

**CORTESE.** Io pregherei la Commissione a voler sopprimere cotesto articolo: e le ragioni della mia preghiera sono semplici e brevi.

Noi, colla pubblicazione delle leggi generali, veniamo man mano attuando i grandi principii che formano le conquiste della scienza giuridica, poi man mano con leggi speciali veniamo a disconoscerli ed a vulnerarli.

Le vecchie legislazioni ammettevano molte specie di crediti privilegiati, il Codice nuovo li ha disconosciuti

e non ne ammette che pochissimi; e noi non possiamo, in onta al principio sancito nel Codice, ammettere costesto privilegio che ci viene proposto dalla Commissione, e che sarebbe dei peggiori.

Infatti, supponiamo un poco, per esempio, che ci sia un creditore ipotecario sopra uno di questi fondi siciliani, il quale abbia un'ipoteca per dote dovuta alla moglie, un'ipoteca qualunque; egli è certo che, quando il proprietario di questo fondo vorrà coltivarlo a tabacco, non verrà a domandare il permesso al creditore ipotecario di fare questa coltivazione, poichè non ne ha bisogno, potendo tre ettari di terreno coltivarli a tabacco, mercè una semplice dichiarazione all'agente fiscale di voler ciò praticare.

Ebbene, dopo che avrà coltivato, non paga lo Stato. Lo Stato si presenta ed espropria; espropria ed è preferito e privilegiato e si piglia il fondo; ed allora delle ipoteche precedenti che ne avverrà? Ne avverrà che andranno tutte nel nulla, ed andranno nel nulla per un fatto nel quale la volontà dei creditori precedenti non ha potuto avere nessunissima influenza, per un fatto in cui non ha nessunissima colpa quegli sul quale ricadrebbe tutto il danno.

Ma vi è altresì un caso ancora più grave. Può benissimo accadere che un fittaiuolo di terre, il quale non abbia posto nel suo contratto d'affitto la condizione di coltivarlo piuttosto a grano che a tabacco, avendo un terreno di tre ettari, poichè non ha bisogno di fare altro che una dichiarazione, dichiara di coltivarlo a tabacco; lo coltiva, ma non paga la tassa. Viene lo Stato, e che cosa fa? Espropria il terreno e ne spoglia il proprietario! A me pare che questo sarebbe un assurdo.

Io quindi prego la Commissione a volere o intieramente sopprimere l'articolo, o per lo meno circoscrivere il privilegio dello Stato, non già sul terreno, ma sul prodotto del tabacco, il che già mi parrebbe abbastanza.

**PESCATORE.** Signori, io credo che qui si fa un po' di confusione e per parte dell'onorevole Commissione e per parte anche dell'onorevole preopinante, all'opinione del quale però io credo che si possa far diritto, quando il concetto della Commissione sia un po' meglio chiarito.

Io credo, signori, innanzi tutto, sia importante dichiarare che l'imposta di cui si tratta è dovuta dal terreno, quantunque il terreno non sia coltivato a tabacco dallo stesso proprietario.

Avvertite bene, o signori: noi qui stabiliamo un'imposta non sul fondo, non sulla produttività del fondo, ma sì un'imposta sulla produzione; epperò, se noi non dichiariamo espressamente che debitore di questa imposta è il fondo, quantunque il tributo non sia imposto sul fondo, ne avverrà che il solo debitore dell'imposta sarà il produttore, il coltivatore, il colono del fondo e non il proprietario del medesimo.

Per assicurare la esazione di questa tassa, io credo che la Commissione ha voluto dire che in tutti i casi, qualunque sia il produttore, e quantunque si tratti di un tributo sulla produzione; tuttavia, se è scomparso il prodotto, il fisco avrà diritto di esigere l'imposta a carico della proprietà.

Ora, questo la Commissione non lo ho detto, ed anzi ha espresso un altro concetto; ha espresso il concetto che, trovandosi il fisco in confronto di un creditore, l'imposta di cui si tratta sia privilegiata ad esclusione di qualunque altro creditore.

Come vedono, signori, questo è un concetto ben diverso, e, forse anche falso ed inammissibile. Il caso in cui il fisco sia esposto a perdere il suo credito assicurato dal prodotto ed anche dal fondo, solo perchè un creditore ipotecario venga ad assorbire il fondo intero, è caso rarissimo, e per questi casi rarissimi non credo che franchi la spesa di derogare ai principii generali della legislazione ipotecaria; ed in questo senso sarei d'accordo coll'onorevole preopinante. Vale quanto dire che, senza aggiungere speciali dichiarazioni, si può ben lasciare in quanto ai privilegi e alle ipoteche ed al rispettivo loro grado che sia applicato ed abbia corso anche in questa materia il diritto comune; tanto più che il Codice civile contiene delle disposizioni espresse che regolano i privilegi del fisco per l'esazione dei tributi anche in confronto dei creditori.

Ma, ripeto, l'importante si è di dichiarare che l'imposta di cui trattiamo, quantunque sia stabilita sulla sola produzione e non sul fondo che produce il tabacco, tuttavia, per meglio assicurarla, si vuol rendere debitore anche il proprietario del fondo, al quale non si reca ingiuria, perchè, alla fin dei conti, è lui che permette la produzione, ed è lui che ricava il profitto locativo di questa sorta di coltivazione.

Prego quindi la Commissione di formulare il suo articolo in questo senso.

**FABRIZI G., relatore.** Il concetto della Commissione è stato appunto quello dichiarato dall'onorevole Pescatore. La Commissione non poteva non considerare come primo debitore dell'imposta il coltivatore, il produttore di tabacco; ma siccome sapeva che in molti casi il produttore di tabacco non è il proprietario del suolo, così, per preservare i diritti della finanza, ha dovuto proporre che il credito dello Stato per questa tassa fosse assicurato sul fondo stesso; e quindi ha creduto dover così formulare l'articolo 9. Tale è il senso che la Commissione annetteva a quest'articolo.

Se poi si crede che vada espresso più chiaramente, allora si potrà tentare un'altra redazione; ma questa dichiarazione della Commissione mi pare che debba bastare per dare all'articolo il vero suo significato.

**PRESIDENTE.** Se l'onorevole Pescatore non formula nulla, io metto ai voti l'articolo della Commissione.

**PESCATORE.** Propongo quest'emendamento:

« Il credito dello Stato per l'imposta, per le spese

del giudizio e per le multe è privilegiato sul terreno nel quale è fatta la coltivazione, anche in confronto del proprietario...

**CORTESE.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** « ...anche in confronto del proprietario, » invece di dire: « di qualsiasi creditore. »

**FABRIZI G. relatore.** Si potrebbe dire l'uno e l'altro.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Cortese.

**CORTESE.** Io non posso accettare questa proposta. La Commissione ha dichiarato di avere un concetto il quale non è tradotto nelle parole da essa adoperate, significanti tutt'altra cosa, come avvertiva l'onorevole Pescatore. Se si adottasse poi l'emendamento dell'onorevole Pescatore sarebbe ancor peggio, poichè, quando si dice che il credito è privilegiato sul terreno, anche in confronto del proprietario, ciò significa che, non solo è privilegiato contro tutti gli altri creditori, senso legale della frase, ma è privilegiato contro uno che non è creditore, bensì proprietario del fondo. Che cosa significa questo privilegio? Il privilegio sta nei rapporti fra creditore e creditore, ma non nei rapporti fra il creditore e il proprietario del fondo; di modo che, o questa frase non avrebbe nessun significato, o ne avrebbe uno improprio. Insomma, io credo che il concetto della Commissione non voglia significare altro se non che lo Stato abbia diritto, in caso di non pagamento di tassa, di rivolgersi, non solamente contro il coltivatore, ma anche contro il proprietario del fondo. Ma dirigendosi contro questo, non potrà pretendere, certo, di escludere tutti gli altri creditori, i quali hanno un diritto sul fondo. Dunque non dobbiamo parlare di privilegi. Il privilegio, in qualunque modo si esprima, significa *preferenza sulle ipoteche*. Io vorrei che questa preferenza fosse interamente esclusa, ed in vece fosse significato con chiare parole il concetto, che lo Stato ha diritto di rivolgersi, non solamente contro il coltivatore, ma, quando il coltivatore non sia il proprietario del fondo, anche contro il proprietario medesimo con azione reale, quando la tassa non venga dal primo pagata.

**BORTOLUCCI.** Io ho chiesto la parola per dire alcune cose intorno all'intelligenza di questo articolo, e intorno allo scopo per il quale la Commissione lo formulò nel modo in cui si vede scritto nel progetto. Ben disse l'onorevole Fabrizi, che, cioè, la Commissione ha inteso con questo articolo di assicurare il credito di questa imposta a favore dello Stato. E come nuova era l'imposta, così nuovo era il privilegio.

Quando si parla di privilegio è chiaro che si parla di un diritto reale, che colpisce il fondo, e per mezzo di esso anche il padrone del medesimo, sia o non sia il vero piantatore o coltivatore del tabacco. In qual altro modo poteva la Commissione guarentire l'interesse dello Stato se non accordandogli un'azione reale privilegiata sul terreno che produce la merce sotto-

posta a tassa? E non valgono anche per quest'imposta le stesse ragioni, gli stessi argomenti che per gli altri tributi e specialmente per il fondiario?

Se il diritto dello Stato dovesse limitarsi soltanto al tabacco prodotto dal fondo e ad un'azione personale contro il coltivatore, l'interesse generale delle finanze sarebbe compromesso dal facile pericolo che per vendita od altro si faccia scomparire il prodotto, e dall'insolvibilità del coltivatore, massimamente quando non è il padrone del terreno.

Era quindi di una necessità evidente l'introdurre, coll'articolo 9, il privilegio di che si tratta, il quale d'altronde nulla ha di contrario alle regole generali del diritto.

E mi ha recato sorpresa il sentire dalla bocca dell'onorevole Cortese, proponente la soppressione di quest'articolo, che il Codice civile non conosce simili privilegi.

Io non ho presente il Codice, e non vorrei ingannarmi, ma mi sembra che il medesimo sanzioni il privilegio dell'imposta prediale a favore dello Stato, come credo che abbiano analoga garanzia anche tutte le altre tasse pubbliche intorno alle cose sulle quali sono dovute.

Per conseguenza io ritengo che l'articolo 9 debba essere mantenuto, e debba invece essere respinto lo emendamento soppressivo dell'onorevole Cortese.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Cortese ha formulato il suo emendamento all'articolo 9 nel modo seguente:

« Per l'esazione dell'imposta, lo Stato avrà diritto, non solo di rivolgersi contro il coltivatore, ma anche contro il proprietario del fondo. »

Chieggo se è appoggiato.

(È appoggiato.)

**BORTOLUCCI.** Farò osservare che quegli inconvenienti, che l'onorevole Cortese voleva evitare con questo suo emendamento, sussisterebbero maggiormente, perchè egli viene a creare una specie di azione personale a favore dello Stato contro il proprietario, in circostanze in cui questi non potrebbe essere il coltivatore del fondo, e quindi il vero debitore personale dell'imposta.

Quando noi diciamo che allo Stato compete un privilegio sul terreno, non facciamo altro che dichiarare che in ogni caso è il fondo che in faccia alle finanze dello Stato risponde dell'imposta ed accessori. E siccome il fondo deve avere un padrone, così anche questi, quantunque non fosse il coltivatore, si troverebbe soggetto alle conseguenze dell'imposta, ma non personalmente, bensì realmente, cioè in virtù del privilegio che investe la sua proprietà.

Credo poi di avvertire che la stessa parola *privilegio* porta il concetto di preferenza agli altri creditori particolari che potessero avere crediti iscritti sul fondo, ed unicamente riterrei che si dovesse distinguere tra i creditori iscritti anteriormente alla pre-

sente tassa per non ledere diritti quesiti, e quelli che potessero iscriversi posteriormente. In questo senso crederei che si potesse emendare l'articolo.

**CORTESE.** La mia idea era di escludere il privilegio dello Stato, di fronte a tutti i creditori ipotecari preesistenti; quindi ho combattuto l'articolo, come era stato formulato dalla Commissione. Essa c'è venuta a dichiarare di non avere questo concetto di preferenza, ma invece l'altro semplicissimo, che non il coltivatore solo rispondesse della tassa, ma anche il proprietario.

L'onorevole Cavallini, combattendo la mia opinione, diceva: i privilegi esistono anche per le altre tasse; per la fondiaria, per esempio; ma io gli farò osservare che la fondiaria è una imposizione preesistente.

Chi mutua il suo danaro sa che il fondo ipotecato è soggetto alla fondiaria, sa che deve essere pagata, e se non lo è, lo Stato ha il privilegio.

Ma chi ha prestato denari ad un proprietario di fondi posti in Sicilia, ed ha preso ipoteca su questi fondi, dopo 4 o 5 anni vede arrivare una legge che stabilisce una nuova tassa, la quale può colpire o non colpire i fondi ipotecati, secondo la volontà del proprietario dei medesimi.

Un proprietario di un fondo che vale 100,000 lire, ma è gravato di 100,000 lire di debiti ipotecari, lo coltiva a tabacco, non paga la tassa, si lascia espropriare dallo Stato, che per virtù del privilegio assorbe il prezzo del fondo, e trova così il modo di frodare tutti i suoi creditori, i quali non potevano prevedere la futura tassa ed il futuro privilegio.

Quindi io volevo escludere, non già il diritto, ma la precedenza dello Stato a rivolgersi sopra il fondo. Finchè non si tratta che di concedere allo Stato il diritto di rivolgersi non solamente contro la persona del coltivatore, ma anche sopra il fondo su cui si è fatta la coltivazione, io consento, ma non gli consento il potere di escludere i creditori ipotecari i quali avessero un diritto preesistente. Quindi io potrei aggiungere al mio emendamento, come suggerisce un onorevole collega, queste parole: *potrà rivolgersi sia contro il coltivatore, sia sul fondo in via ipotecaria.*

**PESCATORE.** Allora questo basta.

**MINERVINI, SELLA e CAVALLINI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La parola prima spetta all'onorevole Minervini.

**MINERVINI.** Io credo che si siano espone delle buone ragioni e dalla Commissione e dai preopinanti. Gli uni e gli altri però hanno, a parer mio, esagerato alquanto il loro concetto.

La Commissione si propone lo scopo di far sì che il fondo risponda per il pagamento della tassa. Il preopinante diceva che non si doveva permettere che i creditori i quali abbiano presa l'ipoteca anteriormente a questa legge vengano vinti dal privilegio dello Stato che colla medesima si vuole adesso accordare.

Qual è la via di conciliare equamente queste due

opinioni? Non farò che accennarla, senza formulare alcuna proposta, perchè, se gli onorevoli componenti la Commissione troveranno giusto il mio concetto, potranno farlo essi stessi.

Quando voi volete colpire il proprietario del fondo per il debito del fondo, dovete dichiarare che resterà soggetto alla tassa il terreno con privilegio a fronte dei creditori del proprietario, i quali non siano stati iscritti anteriormente alla pubblicazione della presente legge. Poichè allora voi produceste lo sconcio che coloro i quali vengono ad iscriversi dopo che questa tassa possa riscuotersi sul fondo possano render nullo l'effetto della vostra disposizione.

Questa idea, a mio avviso, potrebbe conciliare l'uno e l'altro partito; ma, non volendo farne un'apposita proposta, l'affido alla saviezza della Commissione; dappoichè altrimenti mi sembrerebbe veramente un'esagerare il principio che una legge posteriore non possa far offesa ai diritti anteriormente acquistati per ipoteca contro qualunque, e per un fatto che non potrebbe essergli noto, e che sarebbe indipendente dalla sua volontà.

Quindi, ad oggetto di conciliare le due proposte, si potrebbe formulare un articolo nel senso di dare privilegio d'antiorità a tutti i creditori, che non sono ipotecari, precedenti alla pubblicazione della presente legge. Il fare altrimenti sarebbe un offendere i diritti acquistati prima che la coltura del tabacco fosse dichiarata libera.

**SELLA.** Debbo anzitutto far osservare che il disegno di legge com'è proposto si fonda essenzialmente sopra quest'articolo, ammettendo innanzi tutto che la finanza possa assicurarsi il pagamento dell'imposta a lei spettante, per mezzo di un'azione privilegiata, sul fondo stesso. Infatti, se osservate gli articoli precedenti, vedrete che in quei comuni in cui la coltivazione raggiunge il *minimum* di tre ettari ammesso dalla legge, si è stabilito che la coltivazione libera fosse di pieno diritto. Per conseguenza non siamo nel caso in cui il Governo debba o non debba dare una licenza, e quindi prima di darla possa riconoscere se il proprietario, se il conduttore sia nella condizione di poter pagare l'imposta. Negli articoli da voi accettati si è stabilito che il coltivatore, sotto pena di multa, dovrà uniformarsi alle prescrizioni ivi indicate, riguardo all'accertamento della sua coltura. Se si volesse entrare nell'ordine d'idee esposto dall'onorevole Cortese, sarebbe necessario d'ordinare le cose diversamente, perchè egli certo non vorrà negare nelle finanze, non solo uno stretto diritto, ma uno stretto dovere di guarentire il pagamento dell'imposta. Sarebbe stato opportuno allora ammettere che la finanza dovesse dare oppure negare la permissione di coltivare il tabacco, secondo che avesse o no creduto guarentito il suo credito; sarebbe stato opportuno ammettere che la finanza facesse anticipatamente dei passi, e via discorrendo; il qual sistema sarebbe

stato molto nocivo allo sviluppo della coltivazione del tabacco in Sicilia. Una volta che voi avete ammesso che la coltivazione è libera in quei comuni che soddisfano a certe date condizioni, siccome non si può supporre che non si voglia mettere la finanza in condizione di riscuotere questa come le altre imposte fondiariae, è evidente che si deve lasciare al fisco la sua azione privilegiata sul terreno.

Per conseguenza la Commissione è nella necessità d'insistere nella sua proposta che crede essenziale.

Lo è divenuta poi tanto più dopo l'emendamento proposto dall'onorevole La Porta, che la Camera alla quasi unanimità, per quello che mi è sembrato, ha accettato, emendamento il quale consiste nel prorogare al coltivatore da un mese a tre il tempo utile per poter pagare l'imposta, sulla considerazione mossa dallo stesso onorevole La Porta, che, cioè, ad ogni modo la finanza non aveva nulla da temere, imperocchè, a termini dell'articolo che discutiamo, sarebbe stata garantita sul fondo.

Io credo, signori, che noi siamo qui nello stesso caso in cui si sarebbe, per esempio, quando si venisse ad aumentare l'imposta fondiaria. Se domani il ministro delle finanze venisse a proporci un simile aumento, se si volesse accettare l'ordine di idee manifestate dall'onorevole Cortese, ne verrebbe per conseguenza che si dovrebbe lasciare esposto il fisco alla contingenza di non poterli incassare.

Ripeto quindi che la Commissione insiste nell'articolo da essa proposto.

**PRESIDENTE.** Leggo di nuovo la proposta dell'onorevole Cortese, la quale è stata da lui stesso emendata...

**CAVALLINI.** Signor presidente, la prego di volermi accordare la parola...

**PRESIDENTE.** Permetta che prima legga la proposta dell'onorevole Cortese, così si conoscerà meglio lo stato della questione.

« Per l'esazione dell'imposta lo Stato avrà diritto non solo di rivolgersi contro il coltivatore, ma potrà anche rivolgersi sul fondo con azione reale. »

L'onorevole Cavallini ha facoltà di parlare.

**CAVALLINI.** La discussione che ebbe luogo fin qui parmi abbia bastantemente dimostrato che la questione in sostanza è assai semplice, perchè tutti gli equivoci che pare sieno sorti finora debbano immediatamente sparire.

L'eccezione nasce da che si vuole attribuire, per la garanzia del pagamento del tributo sul prodotto del fondo (prodotto che non appartiene sempre al proprietario del fondo stesso, ma talvolta ad un terzo possessore, cioè al mezzadro, al colono, oppure all'affittaiuolo), si vuol attribuire, lo ripeto, al fisco il diritto di privilegio sul fondo stesso.

Ed ecco che l'onorevole Cortese immediatamente, e non senza ragione, poichè a prima vista la questione si presenta di una certa gravità, si affretta ad opporre

che noi non possiamo scemare il diritto acquisito dai terzi, in forza delle ipoteche già iscritte, per un favore che vogliamo accordare al demanio dello Stato.

Comprendo benissimo la portata delle osservazioni sue, colle quali egli in sostanza ci richiama all'osservanza del gius comune, e fece benissimo ad esporle.

Se non che, è egli vero che la Commissione abbia intendimento di proporre, e proponga realmente una modificazione alle leggi generali dello Stato nostro? No! credo, e non lo è. Il Codice italiano in vigore attualmente, all'articolo 1962, accorda il diritto di privilegio al fisco per l'esazione dei tributi diretti, e senza obbligo d'iscrizione ipotecaria; testuale ne è il chiaro disposto.

Or bene, che mai propone la Commissione? Siccome, stando agli articoli già votati, noi non possiamo più stabilire per l'esazione dei tributi a pagarsi al fisco una cauzione contro il semplice coltivatore del fondo, così essa ha dovuto ravvisare opportuno, conveniente e necessario d'imporre una garanzia, come ottimamente avvertiva l'onorevole professore Pescatore, una garanzia sul fondo stesso, e questa garanzia sul terreno, evidentemente, in nessun altro modo si può ottenere se non se coll'ipoteca privilegiata sul fondo stesso.

Procediamo oltre; ammesso questo principio, ammesso questo privilegio, attribuiamo forse noi al fisco un diritto maggiore di quello che ora a lui non compete per la riscossione degli altri tributi diretti, secondo la legge generale, secondo il diritto comune, secondo il disposto del nostro Codice civile? Evidentemente no, perchè l'articolo 1962 del detto Codice accorda già questo privilegio al demanio regio, e noi per altra parte dobbiamo ritenere per ben accertato, e come verità, che i compilatori del medesimo non hanno potuto a meno di preoccuparsi, come si sono preoccupati, delle questioni portateci qua ora dall'onorevole Cortese, ossia delle ragioni degli aventi diritto anteriore sul fondo.

Ma se le cose stanno così, e non possono essere altrimenti, io credo che noi tutti dobbiamo senza più convenire d'accordo, e che ogni dubbiezza debba cessare.

Mi riassumo nelle più brevi parole, e dirò all'onorevole Cortese che non si tratta di fare al fisco, contro i creditori sul fondo, diritto maggiore di quello loro non accordi già il Codice civile.

Dirò all'onorevole Pescatore che si vuole e si deve, allo stato delle votazioni degli articoli precedenti, già annesse dalla Camera, accordare ed estendere al fisco il privilegio per la esazione del tributo per la coltivazione del tabacco nell'isola di Sicilia, epperò imporre una garanzia sul fondo, perchè altrimenti il diritto del fisco potrebbe divenire illusorio.

Dirò, infine, che io ritengo per certo che il concetto della Commissione ed il suo articolo è e suona come io l'ho interpretato ed a voi esposto.

Dirò eziandio che non si fa ingiuria ad alcuno vedendo di tale maniera nell'interesse pubblico supremo, e che, al postutto, i proprietari che devono conoscere le disposizioni del legislatore, potranno sempre premunirsi contro i coltivatori, esigendo da loro le necessarie precauzioni e cauzioni.

Dirò per ultimo che, in ogni caso, ed a meglio chiarire la formola della Commissione, potrebbe giovare una modificazione od aggiunta, che io propongo nei seguenti termini:

« Per l'esazione dell'imposta, delle spese del giudizio e delle multe compete allo Stato il privilegio, in conformità dell'articolo 1962 del Codice civile, sul terreno nel quale è fatta la coltivazione. »

**PRESIDENTE.** Il deputato Lancia di Brolo ha facoltà di parlare.

**LANCIA DI BROLO.** Mi pare che con questo articolo si viene a dare il colpo di grazia alla legge con la quale vorrebbe permettere la coltivazione del tabacco in Sicilia, poichè non sarà certo possibile che un colono trovi un proprietario che gli conceda in fitto le terre, quando questo proprietario sa che il valore del fondo dovrebbe corrispondere per il pagamento della tassa, se dal colono non fosse soddisfatto. Si dice dall'onorevole preopinante che lo Stato ha per la tassa fondiaria un privilegio sul fondo, quindi per ragione di analogia può benanco attribuirglisi questo privilegio, nel caso che il coltivatore non paghi la tassa che gli viene imposta per effetto di questa legge. Ma io osservo che queste sono due cose essenzialmente diverse, e che non avvi affatto alcuna analogia fra le due tasse. La tassa fondiaria grava sul fondo, è una tassa reale, dunque è giustissimo che il valore del fondo ne garantisca il pagamento; al contrario la tassa per la cultura dei tabacchi grava sul prodotto del fondo, sul prodotto che è del coltivatore, e sul quale il proprietario non ha alcun diritto, ed è interamente estraneo. Questa tassa è dovuta dal coltivatore, su questo non avvi dubbio; come dunque può il proprietario essere responsabile del pagamento? Con quale giustizia lo si può rendere responsabile dell'altrui debito?

D'altronde mi pare che la Camera a proposito della tassa del macinato ha stabilito un precedente che calza benissimo al mio assunto, come un argomento per sciogliere il proprietario da una tale responsabilità. In effetti per il macinato mentre la tassa è percepita dal mugnaio, ed è dovuta all'erario dal mugnaio, lo Stato non rende punto responsabile il proprietario del mulino del non eseguito pagamento della tassa da parte del mugnaio, ma si rivolge solo contro questo per esperire i suoi diritti, senza che gli sia affatto permesso di espropriare il mulino per la non soddisfatta imposta; e si noti che nel caso del macinato il mugnaio è un debitore che non paga ciò che egli ha ricevuto dal contribuente per essere trasmesso allo

Stato. Perchè dunque nel caso della coltivazione dei tabacchi si vuol mettere il proprietario del terreno per il debito del suo colono in una condizione peggiore di quella che si è fatta al proprietario del mulino per il debito del mugnaio? Le condizioni sono identiche, identico adunque deve esser il loro trattamento. Ma ove questo articolo fosse accettato, non solo si rende impossibile la coltivazione del tabacco in Sicilia da coloro che non sono proprietari del suolo ove si fa la piantagione, ma altro maggiore danno verrebbe a prodursi, ed è quello che il valore ipotecabile dei fondi, che potrebbero coltivarsi a tabacco, verrebbe a diminuire e di molto. E la ragione è evidente.

Avendo lo Stato il privilegio per la esazione della tassa sul valore del fondo, e ciò a fronte di qualunque creditore ipotecario anteriore, nè risulta che verun mutuante darebbe il suo denaro alle medesime condizioni ipotecarie sopra un terreno suscettibile di coltivarsi a tabacco, di come egli sarebbe disposto a darlo sopra altro terreno del medesimo valore ma non suscettibile di questa coltivazione. Poichè è evidente che nel primo caso dovendo anzitutto il valore del fondo soddisfare la tassa sopra i tabacchi, tassa che di unita alle spese può benissimo assorbire una parte considerevole del capitale del fondo, resterebbe poi una parte minore di valore, a guarentigia del pagamento del debito ipotecario consentito. Cosicchè potendo un mutuante essere defraudato del suo avere, e ciò per un fatto posteriore del suo debitore, fatto che può anche commettersi di mala fede, egli non si contenterà più, per guarentigia del suo credito di quelle medesime cautele e condizioni che l'avrebbero soddisfatto quando questo pericolo non poteva correre.

Queste ragioni mi sembrano assai convincenti per dimostrare quanta ingiustizia avvi nella disposizione contenuta in questo articolo 9; oso dunque sperare che la Camera non vorrà accettarlo.

**CATUCCI.** Io credo, o signori, che gli onorevoli preopinanti, i quali accennano a tanto timore per la dizione dell'articolo 9 proposto dalla Commissione, si sbagliano: però io pregherei la Commissione a che, senza tema di errare, possa togliere il detto articolo 9, imperciocchè quanto la Commissione sostiene e fa dipendere da detto articolo nono, starebbe senza dello stesso articolo.

Di che si tratta, o signori? Si tratta di un diritto che vuole esercitare lo Stato per via di privilegio per il pagamento della imposta di cui è obbietto.

Ben diceva l'onorevole Cortese che voi non potete avere un privilegio sul fondo, a preferenza dei creditori terzi anteriori ed ipotecari. I creditori ipotecari anteriori non possono essere pregiudicati da una legge nuova d'imposta.

Diceva l'onorevole Cortese, quando si parlò della fondiaria: ciascun creditore deve sapere che lo Stato è preferito, nè vi è scusa per lui ove voglia dire d'a-



verlo ignorato, perchè non vi è ignoranza di diritto; ma, diceva l'onorevole Cortese, ciò non è applicabile nella materia che discutiamo, perchè non si tratta di fondiaria, ma di nuova imposta.

Io credo che questo discorso dell'onorevole Cortese non incalzi nella specie, poichè io gli direi: se lo Stato aumenta la fondiaria, se aumenta le imposte che già preesistevano, i creditori ipotecari non si trovano forse in peggiore condizione? Possono essi impedire allo Stato d'imporre altre tasse? Ebbene, nelle espropriazioni a danno del debitore, noi possiamo dire: voi Stato potete concorrere a preferenza per quella fondiaria che vigeva precedentemente al credito del terzo, ma per l'aumento della fondiaria, posteriormente al credito del terzo, non potete essere privilegiato? No per certo, o signori, perchè lo Stato, in materia d'imposta prediale, è sempre preferito, a norma sempre delle leggi generali esistenti.

L'onorevole Cavallini vi ha letto l'articolo del Codice civile in vigore, e ciascuno di noi è rimasto convinto come lo Stato tiene il privilegio per la riscossione delle imposte, a preferenza di ogni altro creditore, sul fondo della cui imposta è gravato. Se l'imposta in cui versiamo è di un'indole affatto diversa da quelle generali e comuni, la legge sta, in tutta la sua ampiezza, a favore dei diritti acquisiti dai creditori terzi, ma se non vi è differenza, come mi sembra che non ve ne sia, anche in quest'altro caso vi è la legge comune, cioè l'articolo 1962 del Codice vigente, che regola su tutto. Secondo me, adunque, tutta la disputa sta nell'esame dell'indole vera di quest'imposta; definita questa, ogni ricerca è ben facile, e, comunque piacerà definirsi, la legge comune regola i diritti ed i doveri, sia tra privato e privato, sia tra privato e Stato. Ridotta a questo punto semplicissimo la ricerca del vero, la conclusione è sempre evidente, cioè il nessun bisogno dell'articolo 9.

Quindi io pregherei la Commissione a voler cancellare quest'articolo, poichè stia tranquilla che lo Stato, quando non sarà pagato delle tasse, potrà benissimo, ricorrendo al diritto comune, avere il privilegio, e tutte quelle guarentie che le leggi comuni hanno sancite in pro dello Stato per la riscossione delle imposte; insistersi dalla Commissione a che l'articolo 9 rimanga, per lo meno farebbe dubitare che le leggi comuni non danno privilegio allo Stato, il che non è; ma se pur fosse così (e, ripeto, non è), non mi sembrerebbe giusto creare un privilegio che le leggi comuni non hanno voluto.

**CORTESE.** Se la Commissione aderisce al desiderio dell'onorevole Catucci, io che l'ho espresso prima e per ragioni del tutto opposte, non insisterei più nell'esporre di vantaggio coteste mie ragioni, poichè, sopprimendosi l'articolo 9, il mio scopo sarebbe raggiunto; ma se la Commissione persiste nel suo testo, io ho bisogno di rammentare agli onorevoli Catucci e

Cavallini come sia vero che lo Stato ha il privilegio per la riscossione delle imposte dirette, ma questo suo privilegio è sull'ente imposto. Noi però non intendiamo di porre una tassa sopra il fondo, ma bensì sulla coltivazione del tabacco; tanto ciò è vero, che, se quel fondo nell'anno seguente non è più coltivato a tabacco, voi non avete diritto di domandare neppure un obolo al proprietario medesimo. Ora, se l'ente imposto non è il produttore, ma il prodotto, il privilegio, tutt'al più, si può estendere a questo, in forza del diritto comune, ma non si potrebbe mai estendere sull'ente produttore in danno di tutti coloro che vi hanno un diritto preesistente. Se la Camera vuole accordare questo nuovo privilegio, bisogna lo dichiarare, come fece la Commissione; ma poichè io credo che sarebbe un privilegio esorbitante, così prego la Camera di non volerlo accordare, potendoci condurre contro a quello stesso scopo che ci siamo prefissi.

Signori, in Sicilia i proprietari i quali debbono affittare i loro fondi dell'estensione di tre ettari, volete che diano in affitto il fondo senza metterci la condizione che non si possa coltivare il tabacco? Se non hanno una tale avvertenza, essi si pongono in balla dei coltivatori, e nel caso di vedere espropriati i fondi, non essendo pagata la tassa; quindi io credo, ripeto, che noi verremmo a perdere quello stesso scopo che ci siamo proposti.

Io perciò rinnovo la preghiera alla Commissione o di volere aderire alla soppressione dell'articolo, o per lo meno di volerlo modificare nel senso da me proposto, il quale darebbe anche sufficiente guarentigia all'erario per la riscossione della tassa.

**FABRIZI G., relatore.** La Commissione, trattandosi d'imposta nuova e speciale, non può considerare come inutile l'articolo 9, nè può, in ispecie dopo le osservazioni fatte, consentire alla soppressione proposta dall'onorevole Catucci. Aderisce bensì all'emendamento proposto dall'onorevole Cavallini che ammette una applicazione estensiva dell'articolo 1962 del Codice civile.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Cavallini propone:

« È privilegiato in conformità della prima parte dell'articolo 1962 del Codice civile sul terreno nel quale è fatta la coltivazione. »

*(I deputati Minervini e Cortese ritirano i loro emendamenti.)*

Ve ne sarebbe uno nuovo del deputato Mancini, di cui do lettura:

« Il credito dello Stato per l'imposta, per le spese del giudizio e per la multa è privilegiato sul prodotto del tabacco, ed il privilegio viene anche esteso sussidiariamente, pel soddisfacimento di sei mesi dell'imposta, e delle spese e multe, sul terreno nel quale è fatta la coltivazione, con le limitazioni stabilite nel primo capoverso dell'articolo 1962 del Codice civile. »

La Commissione l'accetta?



FABRIZI G., *relatore*. Pare che questa proposta non sia contraria agli intendimenti della Commissione.

PRESIDENTE. La Commissione dichiara che accetta, onorevole Mancini.

MANCINI P. S. Al solo scopo di far meglio apprezzare dalla Camera la portata del mio emendamento, vorrei solamente dire due parole.

Io dichiaro che non posso accostarmi all'opinione dell'onorevole Catucci, secondo la quale, la Commissione avrebbe fatto opera superflua, perchè già esiste per diritto comune il privilegio relativo a quest'imposta. Il privilegio accordato dall'articolo 1962 chiaramente e letteralmente è ristretto al tributo fondiario, ed è accordato con una limitazione, cioè per il periodo corrente e per un periodo anteriore, evitando così il pericolo che l'incuria del Governo nel riscuotere l'imposta finisca per portar via il fondo, a danno di coloro i quali vi hanno dei diritti assicurati da ipoteca.

Ora io dico che, se vogliamo applicare quest'articolo all'imposta attuale, non credo che si troverebbe tribunale disposto a ritenere l'articolo medesimo comprensivo di qualunque ulteriore imposta, non tanto perchè qui si parla solo e propriamente del tributo fondiario, ma per un'altra ragione che agli occhi miei è decisiva, cioè perchè il fondo realmente risponde allo Stato, col mezzo del privilegio, per un debito del proprietario del fondo che è il contribuente; ma quando si vuol far sì che il fondo risponda del debito di un contribuente diverso, quale si è quello di un coltivatore, occorre una disposizione chiara e testuale di legge, perchè, non solo non è questa l'applicazione del diritto comune, ma, conviene dirlo, è un privilegio esorbitante che può essere consigliato solamente dalla necessità e dal desiderio di portare maggiori cautele alla riscossione di questa novella imposta.

Ma allora io dico: non introduciamo nella legge una disposizione molto più severa di quella contenuta nell'articolo 1962. Accettiamone il principio, ma modifichiamone l'applicazione siccome necessita all'attuale imposta.

Noi abbiamo stabilito che l'imposta di cui ci occupiamo debba essere pagata al più tardi fra sei mesi. Allora io comprendo che per questo periodo possa essere consentita in via straordinaria questa preziosa cautela allo Stato, nè si potrà gran fatto dolere il proprietario del fondo, prima di tutto perchè egli ha un compenso nel maggior profitto che naturalmente ricava da un fondo il quale sia dedicato alla coltivazione del tabacco, ed in secondo luogo perchè è persuaso che lo Stato se mai per sua negligenza lasciasse trascorrere più di sei mesi, e facesse accumulare gli arretrati d'imposta a carico del coltivatore, non ne sarebbe minacciato il diritto del proprietario del fondo, e neanche quello dei creditori regolarmente iscritti ed assicurati sul fondo medesimo. Solamente dobbiamo applicare il primo capoverso dell'articolo 1962, perchè non altri-

menti sia esteso il privilegio dei crediti dello Stato per altri tributi riguardanti gli immobili, se non se con dichiarazione che tale privilegio non può pregiudicare i diritti reali d'ogni genere acquistati sul fondo dai terzi prima del trasferimento, o di quel fatto da cui nasce l'obbligo del pagamento del tributo.

Laonde il mio emendamento si riduce a questo che, accettando il principio proposto dalla Commissione, lo vorrei limitato nel senso che il privilegio non venisse a ledere i diritti di tutti i creditori. Non credo inutile che questo sia scritto nell'articolo, vale a dire che è accordato il privilegio al Governo sopra il prodotto del tabacco, e sussidiariamente anche sul fondo, ma con questa limitazione che la massa di imposta, oltre agli accessori delle multe e delle spese, non venga a ledere il diritto dei creditori, i quali lo avessero regolarmente acquistato anteriormente al nascimento, alla creazione, alla scadenza dell'imposta medesima.

Quando la Commissione non abbia difficoltà ad accettare, come ha dichiarato, l'emendamento mio, io sono disposto a votare l'articolo della legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Cavallini si unisce all'emendamento del deputato Mancini?

CAVALLINI. Non ho difficoltà a ritirare il mio emendamento e ad associarmi a quello dell'onorevole Mancini, se questo è accettato dalla Commissione, poichè parmi che esso contenga appunto quello che io aveva proposto.

PRESIDENTE. Così non abbiamo più che un solo emendamento.

MANCINI P. S. Se mi permette, chiederei una spiegazione alla Commissione.

PRESIDENTE. Dica pure.

MANCINI P. S. La legge considera l'imposta come pagabile una volta sola per la coltivazione di un anno; per conseguenza l'espressione di *sei mesi* debbe essere scritta in modo, che lasci intendere fino alla concorrenza della metà della imposta. È chiaro che non si possono fare più colture in un anno. Desidero questa spiegazione poichè, siccome non si tratta di un pagamento che si fa a rate mensili, ma di un'imposta unica, che cade sulla coltura dell'anno, perciò la frase « un'imposta per 6 mesi » la vorrei supplita da quest'altra: « la metà dell'imposta della coltivazione, » perchè lo Stato, 3 mesi dopo, ha già il diritto di riscuoterla, e se anche si permette che passino altri 6 mesi, i quali sono la conseguenza d'impedimento non imputabile all'agente delle riscossioni, non vogliamo però tollerare che siano troppo accumulati gli arretrati dell'imposta, e che gravino il fondo in pregiudizio di coloro che vi hanno dei diritti regolarmente garantiti con ipoteche.

Ora che ho dichiarato intero il mio intendimento, ascolterò con piacere le risposte della Commissione.

FABRIZI G., *relatore*. Vorrei fare osservare all'onorevole Mancini, che la tassa è proporzionata al pro-

dotto del tabacco, perchè essa risulta dall'accertamento che si fa di questo prodotto, e quindi non si sa ben comprendere perchè si debbano computare i mesi.

Accertato che sia il prodotto di ogni ettaro di terreno coltivato a tabacco, se ne determina la classe, e la relativa tassa, che è pagata una sola volta, e non già a rate o termini diversi, come si pratica per l'imposta fondiaria, che grava il fondo stesso e si calcola ad annate.

**SELLA.** Vorrei che ci spiegassimo bene sopra un'altra questione sollevata dall'onorevole Mancini.

**FERRARIS.** Domando la parola.

**SELLA.** Se ho inteso bene, l'onorevole Mancini ha posto alla fine due parole, le quali ammettono una limitazione stabilita da un certo primo capoverso di un articolo del Codice che non conosco.

**PRESIDENTE.** Articolo 1962 del Codice penale.

**SELLA.** Per me non basta conoscerne il numero, se non ne so il significato. Ma, se ho capito bene, l'onorevole Mancini vorrebbe che i creditori anteriori avessero diritto a far valere le loro azioni prima del Governo.

Io domanderei all'onorevole Mancini, qualora volesse ascoltarmi, se colle ultime parole del suo emendamento egli abbia inteso stabilire che i creditori anteriori avessero diritto a far valere le loro azioni sul fondo prima del Governo.

**MANCINI P. S.** I creditori ipotecari.

**SELLA.** Se questo è il suo intendimento, allora la proposta sua cade, mi pare, negli inconvenienti che già si rimproveravano all'emendamento Cortese in questa parte.

Chè, se gli articoli precedenti della legge fossero tali da dare facoltà al Governo di concedere o negare licenza di coltivazione secondo che egli credesse il contribuente solvibile o no, io capirei allora le disposizioni proposte dall'onorevole Mancini; ma io devo far osservare (e qui sventuratamente ripeto, ma lo debbo fare perchè probabilmente l'onorevole deputato Mancini o non ha fatto attenzione alle mie parole, o non era presente quando dissi questo, perchè non avrebbe mancato di notare la mia obbiezione), devo fare osservare che nei comuni ove si coltiva più di tre ettari si lascia diritto al proprietario del terreno di coltivare tabacco.

Quindi l'onorevole Mancini vede che si trova in ciò stabilito un diritto d'imposta sopra il prodotto del tabacco, indipendentemente da ogni azione del Governo; e se si volesse, trattandosi di un fondo oberato, fraudare la tassa dovuta al Governo, vede benissimo l'onorevole Mancini che il Governo non sarebbe per nulla garantito. Quindi la legge doveva essere concepita in maniera che il Governo, prima di concedere la licenza di coltivare, accertasse la solvibilità o no del contribuente, e prendesse allora la sua iscrizione ipotecaria.

Ma quando sia stabilito che ogni coltivatore, come ha diritto di coltivare grano o qualunque altro genere, abbia in quei comuni il diritto di coltivare tabacco, voi dovete porre l'imposta speciale dovuta pel tabacco nella condizione stessa in cui avete messa l'imposta fondiaria. Se voi aveste voluto ammettere, o signori, che quando si tratta dell'imposta fondiaria il Governo dovesse, per riscuoterla, venire dietro ad altri creditori, certamente voi avreste messo il Governo in posizione di potersi garantire anticipatamente.

**PESCATORE.** Domando la parola.

**SELLA.** Un identico ragionamento faccio per l'imposta attuale, salva, ben inteso, la saviissima osservazione dell'onorevole Mancini, cioè che anzitutto si debba avere il privilegio sul prodotto prima di andare al terreno; lo che credo si avveri in tutte le riscossioni d'imposte fondiarie, in cui il fisco agisce sul prodotto, ed ove questo manchi, allora soltanto il fisco si rivale sul fondo stesso.

**MANCINI P. S.** Se la Camera degnasse accordarmelo, darei spiegazioni...

**PRESIDENTE.** L'onorevole Chiaves ha la parola per una mozione d'ordine.

**CHIAVES.** Farò la mia mozione d'ordine, dopo udita la proposta dell'onorevole Pescatore.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Pescatore ha facoltà di parlare.

**PESCATORE.** Mi pare che...

**FERRARIS.** Ma io avevo domandato di parlare.

**PRESIDENTE.** È vero: le darò facoltà di parlare. Siccome però l'onorevole Chiaves si è riservato a fare la sua mozione d'ordine...

**CHIAVES.** La farò adesso.

**PESCATORE.** Se l'onorevole Ferraris volesse permettere...

**CHIAVES.** La mia mozione d'ordine consiste nel proporre che gli emendamenti di cui si tratta siano rinviati alla Commissione, la quale stasera o domani potrebbe anche sentire l'avviso del ministro, e venire poi a riferire in proposito lunedì alla Camera. (Si! sì!)

La questione è importante, e per essere redatta una formola conveniente è necessario un minuzioso esame. E in questo momento sarebbe impossibile redigere l'articolo di comune accordo.

**PRESIDENTE.** Dunque fa la mozione d'ordine di sospendere ogni deliberazione sopra questo articolo e rinviare le proposte fatte alla Commissione, perchè le esamini, e poi venga lunedì a riferire il suo parere in proposito.

**SELLA.** La Commissione fa anche preghiera a coloro che hanno fatto le proposte, a voler venire nel seno della Commissione per vedere se si riesca a fare una redazione che soddisfaccia ai vari desiderii.

**PESCATORE.** Domando la parola per una mozione d'ordine.

**PRESIDENTE.** Quanto alle proposte, non ve ne sarebbe più che una, che è quella del deputato Mancini, perchè tutte le altre sono state ritirate.

Il deputato Pescatore ha facoltà di parlare.

**PESCATORE.** Io prego la Camera che voglia rinviare alla Commissione anche la redazione ch'io vorrei proporre, e che è del seguente tenore:

« Il credito dello Stato per l'imposta, per le spese del giudizio e per le multe è privilegiato sul prodotto del tabacco, ed in via sussidiaria sul fondo stesso nel quale è fatta la coltivazione. Il privilegio sul fondo si estingue, se non viene esercitato nel termine di 6 mesi, dopochè il credito divenne esigibile. »

Se me lo permettesse la Camera direi ora due parole.

**PRESIDENTE.** Prima occorre deliberare sulla questione sospensiva proposta dal deputato Chiaves.

**PESCATORE.** Io non impedisco la questione sospensiva.

**PRESIDENTE.** Va bene, ma se essa viene ammessa dalla Camera, si potrebbe risparmiare a lei la pena di svolgere adesso questo emendamento, perchè potrebbe ciò fare nel seno della Commissione, dove è invitato a intervenire.

**SELLA.** Qualora vi fossero altri che avessero proposte da fare, sarebbe bene che le presentassero fin d'ora, onde non succedesse poi che la Commissione, dopo essersi riunita con quelli che hanno fatte le proposte già lette, e d'aver convenuto con essi nella redazione, si trovasse, nella ripresa dell'attuale discussione, a fronte di nuove proposte.

Prego perciò chiunque abbia in mente emendamenti da proporre a quest'articolo, di presentarli ora perchè possano essere contemplati e discussi in questo frattempo nel seno della Commissione.

**PRESIDENTE.** Ne furono presentati sette, quattro dei quali sono stati ritirati.

**MINERVINI.** Chiedo di parlare.

Io ho già ritirato la proposta che aveva presentato; ma, dietro il cortese invito dell'onorevole Sella, pregherei il signor presidente di rimandarla nuovamente alla Commissione.

**PRESIDENTE.** La mozione dell'onorevole Sella produce fin d'ora i suoi frutti (*Ilarità*), poichè il deputato Minervini fa rivivere la sua proposta, e chiede ch'essa venga rinviata alla Commissione, e così sarà fatto.

**SELLA.** L'onorevole Minervini sarà anch'egli il benvenuto nel seno della Commissione.

**PRESIDENTE.** Interrogo la Camera se intenda che l'articolo 9 con tutti gli emendamenti presentati sul medesimo sia, come propone l'onorevole Chiaves, rinviato alla Commissione, onde questa ne riferisca nella tornata di lunedì.

(La Camera delibera affermativamente.)

« Art. 10. È abrogato l'articolo 18 del decreto legislativo 28 giugno 1866, n° 3018. »

(È approvato.)

« Art. 11. Con decreto reale saranno determinate le discipline per l'esecuzione della presente legge. »

**CANCELLIERI.** Prima che sia chiusa la discussione di questo disegno di legge, ed affinchè se ne ritraggano migliori effetti, mi permetto volgere una preghiera al signor ministro delle finanze ed alla Camera.

La coltivazione che si vuole autorizzare in Sicilia, debb'essere oggetto di entrata per le finanze, ed utile eziandio come esperimento, pel vantaggio maggiore che se ne può trarre per le manifatture dello Stato.

Attualmente le manifatture dello Stato sono tributarie all'estero per la provvista delle foglie di tabacco. Ora, lo scopo essenziale di questo disegno di legge dovrebbe essere quello di mettere a profitto la condizione insulare della Sicilia nel senso di sperimentare qual vantaggio possa ritrarne l'Italia, sviluppando in più larga scala la coltivazione del tabacco, migliorandone le qualità ed utilizzandole pel servizio delle manifatture dello Stato. Con questo mezzo si darebbe una spinta all'industria nell'isola, vantaggerebbe lo Stato, inquantochè impiegherebbe nel regno il denaro che adesso manda fuori per comperare le foglie che si producono e che indubitatamente si potrebbero produrre nell'isola. È necessario invero trovar modo di agevolare i miglioramenti nella qualità della foglia, e la coltivazione in più vaste proporzioni.

Sarà quindi il caso di fare il saggio dei risultati di un sistema che vorrei sin d'ora adottato, di quello cioè, che arrecherebbe ad un tempo vantaggio all'agricoltura siciliana ed alle finanze d'Italia.

A questo fine presento il seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il Ministero a procurare che i tabacchi di Sicilia sieno adoperati in quella maggior quantità che sia possibile nelle manifatture dello Stato, adottando quei mezzi che valgano ad assicurare il doppio vantaggio dell'aumento della produzione e del miglioramento della qualità, e passa alla votazione dell'articolo 11. »

**CAMBRAY-DIGNY, ministro per le finanze.** Quest'ordine del giorno invita il Ministero a procurare che i tabacchi di Sicilia sieno adoperati in quella maggior quantità che sia possibile nelle manifatture dello Stato, adottando quei mezzi che valgano ad assicurare il doppio vantaggio dell'aumento della produzione e del miglioramento della qualità.

Se si tratta unicamente di invitare il Ministero a procurare che nelle manifatture dello Stato si adoperino dei tabacchi di Sicilia in quella maggiore quantità che sarà possibile, conciliabilmente colla buona qualità dei tabacchi, io non vedrei difficoltà di accettare quest'invito; però, siccome è mia intenzione di fare ogni sforzo perchè nelle manifatture dei tabacchi dello Stato si vada estendendo l'uso del tabacco prodotto nel paese, così, se questa dichiarazione può ba-

stare all'onorevole Cancellieri, io non esito a farla nel modo il più esplicito davanti alla Camera.

**PRESIDENTE.** Onorevole Cancellieri, il signor ministro lo invita a prender atto della dichiarazione che ha fatta di servirsi nelle manifatture dello Stato, per quanto sarà possibile, dei tabacchi di Sicilia.

**CANCELLIERI.** Dal momento che non sento nella Camera alcuna opposizione al desiderio da me espresso e che il ministro fa una dichiarazione esplicita negli stessi termini dell'ordine del giorno che ho presentato, non mi rimane che prender atto delle dichiarazioni fatte, e mi lusingo che saranno religiosamente mantenuti gl'impegni presi dal signor ministro delle finanze.

(L'articolo 11 è approvato.)

#### PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Martinelli è invitato a venire alla tribuna per presentare una relazione.

**MARTINELLI, relatore.** Ho l'onore di presentare la relazione della Commissione generale del bilancio incaricata dell'esame delle maggiori spese da convalidare dal 1860, al 1867. (V. *Stampato* n° 182-A).

**PRESIDENTE.** Questa relazione sarà stampata e distribuita.

La seduta è levata alle ore 5 40.

#### *Ordine del giorno per la tornata di lunedì:*

1° Seguito della discussione sul progetto di legge relativo alla coltivazione del tabacco in Sicilia;

#### Discussione dei progetti di legge:

2° Assegnamento alimentare ai monaci rimasti privi di pensione;

3° Affrancamento delle decime feudali nelle provincie napoletane;

4° Costituzione del sindacato de' mediatori presso le Camere di commercio.

5° Interpellanza del deputato Mantegazza intorno all'insegnamento superiore in Italia;

6° Proroga del termine stabilito per l'affrancazione delle terre del Tavoliere di Puglia;

7° Ordinamento del credito agrario;

8° Esecuzione della sentenza dei Conciliatori;

9° Costruzione obbligatoria delle strade comunali.